

**PLAN FOR THE PARTIAL AND PROPORTIONAL DEMERGER OF ATLANTIA
SPA IN FAVOUR OF AUTOSTRADE CONCESSIONI E COSTRUZIONI SPA
IN ACCORDANCE WITH ARTICLES 2506-BIS AND 2501-TER OF THE ITALIAN
CIVIL CODE**

Atlantia SpA – Registered office: via Antonio Nibby, 20 - 00161 Rome,

Issued capital: €825,783,990.00 – **Rome Companies' Register:** 03731380261

Autostrade Concessioni e Costruzioni SpA – Registered office: via Alberto Bergamini 50 – 00159 Rome,

Issued capital: €100,000.00 – **Tax Code:** 15830821003 – **REA no.:** RM - 1617070

Contents

1.	PREAMBLE	3
2.	TYPE, NAME AND REGISTERED OFFICE OF THE COMPANIES PARTICIPATING IN THE DEMERGER	5
2.1	Demerged Company	5
2.2	Beneficiary	5
3.	BYLAWS OF THE DEMERGED COMPANY AND THE BENEFICIARY COMPANY	6
3.1	Bylaws of the Demerged Company	6
3.2	Bylaws of the Beneficiary Company	6
4.	ASSETS AND LIABILITIES INVOLVED IN THE DEMERGER	8
4.1	Type of demerger.....	8
4.2	Assets and liabilities to be transferred to the Beneficiary.....	8
4.3	Impact of the Demerger on equity.....	9
5.	ALLOCATION OF THE BENEFICIARY'S SHARES	10
6.	PROCEDURE FOR ALLOCATING SHARES IN THE BENEFICIARY	11
7.	CONDITIONS PRECEDENT TO WHICH COMPLETION AND EFFECTIVENESS OF THE DEMERGER ARE SUBJECT	12
8.	EFFECTIVE DATE OF THE DEMERGER AND OF THE ENTITLEMENT TO DIVIDENDS PAYABLE BY THE BENEFICIARY	13
9.	TREATMENT RESERVED FOR CERTAIN CATEGORIES OF SHAREHOLDER.....	14
10.	SPECIF BENEFITS FOR THE DIRECTORS OF THE COMPANIES PARTICIPATING IN THE DEMERGER	16

1. PREAMBLE

The Board of Directors of Atlantia SpA (“**Atlantia**” or the “**Demerged Company**”), a company listed on **MTA** organised and managed by Borsa Italiana SpA (“**Borsa Italiana**”), and the Sole Director of Autostrade Concessioni e Costruzioni SpA (“**ACC**” or the “**Beneficiary Company**” or the “**Beneficiary**”), whose issued capital, at the date of this Demerger Plan (as defined below), is wholly owned by Atlantia, have drawn up and prepared the following plan for the partial and proportional demerger in accordance with articles 2506-*bis* and 2501-*ter* of the Italian Civil Code (the “**Demerger Plan**”).

The transaction described in this Demerger Plan is designed to separate the Italian motorway construction and operation business, carried out under concessions awarded to Autostrade per l’Italia SpA (“**ASPI**”) and its subsidiaries, from the Atlantia Group’s other ordinary activities, consisting of the management of overseas motorways, airports and transport payment solutions.

The strategic rationale for the Transaction (as defined below) is described in greater detail in the reports prepared by Atlantia’s Board of Directors and by the Sole Director of the Beneficiary, to which reference should be made.

The reorganisation will be implemented at one and the same time in the following transactions:

- a) Atlantia’s partial, proportional demerger in favour of the Beneficiary (the “**Demerger**”) which will receive the 55% interest in ASPI, with the allocation to Atlantia’s shareholders of the full amount of the Beneficiary’s capital increase;
- b) Atlantia’s transfer in kind to the Beneficiary Company of a 33.06% interest in ASPI (the “**Transfer**”); and
- c) Listing of the Beneficiary’s shares on MTA organized and managed by Borsa Italiana S.p.A (the “**Listing**” and, together with the Transfer and the Demerger, the “**Transaction**”).

On completion of the Transaction, taking into account the treasury shares held at the date of this Demerger Plan, Atlantia’s shareholders will own a total 61.86% interest in the Beneficiary and Atlantia will own a total 38.14% interest in the Beneficiary. It should be noted that if all employees eligible for participation in the Free Share Scheme for Employees for the year 2020, as approved by the Annual General Meeting of Atlantia’s shareholders held on 29 May 2020 and soon to be implemented via the grant of the shares, accept the entire amount (75 shares) devoted to them, the interest in the Beneficiary Company allocated to Atlantia as a result of the Transfer will be 38.07% (in place of 38.14%), whilst the interest allocated to Atlantia’s shareholders with the Demerger, will be 61.93% (in place of 61.86%).

Similarly, any other changes in the number of treasury shares held by Atlantia at the effective date of the Transaction will, as a consequence, lead to changes in the interests in the Beneficiary allocated to Atlantia or to its shareholders.

The Transfer will enable the sale to third parties - in one or more tranche, as part of a competitive process already started – of the 38.14% stake (or 38.07% if all beneficiaries of the “Free Share Scheme for Employees for the year 2020” take up their entitlements) in the Beneficiary that Atlantia will hold following completion of the overall Transaction.

For the purposes of the Transfer, following the fulfilment of certain conditions precedent, Atlantia will appoint an expert independent in respect of both itself and the Beneficiary (the “**Expert**”), in possession of the necessary, proven expertise, to prepare the valuation report for the stake of the Transfer (including the weighted value of the investments held by the subsidiary in its investees) in compliance with the provisions of art. 2343-*ter*, paragraph 2.b) of the Italian Civil Code.

The Demerger and the Transfer will be accounted for at the effective date of the Demerger, based on the value of Atlantia’s stake in ASPI, represented by an 88.06% interest in ASPI (the “**Stake**”), at the same date, as required by international financial reporting standards. This value will be promptly disclosed to the market and will not have any impact on the allocation of the Beneficiary’s shares to Atlantia’s shareholders, who will receive a total 61.86% interest in the Beneficiary and Atlantia itself will

receive the remaining 38.14% (as potentially amended if all beneficiaries of the “Free Share Scheme for Employees for the year 2020” accept the entire amount (75 shares each) devoted to them).

Following the Demerger, each of Atlantia’s shareholders will hold two separate shares, one Atlantia share and one share in the Beneficiary.

With regard to the documentation accompanying the Demerger, it should be noted that the Demerger qualifies for the exemption provided for in art. 2506-ter, paragraph 3 of the Italian Civil Code, as it is a demerger in which allocation of the shares will take place on a proportional basis.

Atlantia’s Board of Directors and the Beneficiary’s Sole Director have each prepared a report setting out the business, financial and organisational rationale for the Transaction as a whole. These reports have been approved by resolution of Atlantia’s Board of Directors and by determination of the Beneficiary’s Sole Director, respectively, both assumed on 24 September 2020.

In addition to the related legal requirements, effectiveness of the Transaction is subject to the conditions described below in paragraph 7.

Subject to fulfilment of the conditions referred to below in paragraph 7, the Transaction is expected to be completed by mid-2021.

As part of the Transaction, the Beneficiary’s shares will be admitted to trading on the MTA.

In addition, documents relating to the Transaction will be functionally related so as to ensure that the various stages of the Transaction will be implemented at one and the same time.

Following the Demerger and the Transfer, Atlantia’s shares will continue to be listed on the MTA.

As announced to the public on 24 September 2020, it is hereby reported that Atlantia’s Board of Directors on the same date also resolved to launch a transparent competitive process to be managed by independent financial advisors with a view to the outright sale of the entire 88.06% stake held by Atlantia in ASPI and to the sale of 38.14% stake held by Atlantia in ACC due to the Transfer. The process is opened to both Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. and other Italian and international investors.

2. TYPE, NAME AND REGISTERED OFFICE OF THE COMPANIES PARTICIPATING IN THE DEMERGER

2.1 Demerged Company

Atlantia SpA has its registered office at via Antonio Nibby, 20 in Rome. The Company's tax code and Rome Companies' Register number is 03731380261.

At the date of this Demerger Plan, Atlantia's fully subscribed and paid-in issued capital amounts to €825,783,990, represented by 825,783,990 ordinary shares with a par value of €1.00 each.

Atlantia's shares are admitted to trading on the MTA.

2.2 Beneficiary

Autotrade Concessioni e Costruzioni SpA, a company established on 8 September 2020, with a sole shareholder, has its registered office at via Alberto Bergamini, 50 in Rome. Its tax code and Rome Companies' Register number is 15830821003. The company is subject to the direction and coordination of Atlantia.

At the date of this Demerger Plan, Autotrade Concessioni e Costruzioni SpA's fully subscribed and paid-in issued capital amounts to €100,000, represented by 100,000 ordinary shares with no par value.

Subject to fulfilment of the conditions described below in paragraph 7 and completion of the Transaction, the Beneficiary's shares will be admitted to trading on the MTA.

At the date of this Demerger Plan, the Beneficiary does not envisage making an application for the admission of its securities to trading on other markets.

3. BYLAWS OF THE DEMERGED COMPANY AND THE BENEFICIARY COMPANY

3.1 Bylaws of the Demerged Company

The Bylaws of the Demerged Company will not be amended, except for changes to be made to art. 6 in order to reflect the reduction in the Demerged Company's issued capital following completion of the Demerger. Prior to approval of the Demerger Plan, the Bylaws of the Demerged Company will be amended in accordance with the items on the agenda for the extraordinary session of the upcoming General Meeting preceding approval of the Demerger Plan. These amendments are necessary in order: (i) to eliminate the par value of the shares so as to avoid their cancellation, following revocation of the resolution approving the capital increase and establishment of the related statutory equity reserve to service the Contingent Value Rights allocated to the shareholders of Gemina SpA following Gemina SpA's merger with and into Atlantia (art. 6); (ii) to simplify the procedures for calling Board of Directors' meetings, including via telecommunications (art. 23), (iii) to meet the requirements on compliance with new legislation regarding gender quotas (articles 20 and 32). As regards the amendment referred to in point (iii), whilst acknowledging that this falls within the responsibility of the Board of Directors, the Demerged Company has decided to submit it to the upcoming General Meeting.

As a result of the Demerger, the Demerged Company's issued capital will be reduced by €250,000,000 to €575,783,990.

In particular, following the Demerger and the above amendments to the Bylaws (if approved), art. 6, paragraph 1 of Atlantia's post-Demerger Bylaws will be amended as follows: "*The issued capital shall amount to €575,783,990 (five hundred and seventy-five million, seven hundred and eighty-three thousand, nine hundred and ninety) divided into 825,783,990 ordinary shares with no par value*".

Atlantia's post-Demerger Articles of Association, reflecting the other amendments referred to above, is attached to the Demerger Plan as Annex A, showing a comparison of the pre- and post-Demerger texts.

3.2 Bylaws of the Beneficiary Company

As part of the approval process for this Demerger Plan, the Beneficiary's Articles of Association will be updated and reviewed in compliant with the regulations for listed companies in the Consolidated Finance Act (TUF) and the related implementing provisions, and with best practices for listed companies. The related text will be substantially aligned with Atlantia's post-Demerger Articles of Association, notwithstanding the fact that the Beneficiary's shares will grant their holders the same rights as those attaching to the shares of the Demerged Company.

In addition, art. 6 of the Beneficiary's Bylaws will be amended so as to reflect the capital increase resulting from the transfer of the Demerged Assets - represented by 55% of the stake held by Atlantia in ASPI - to the Beneficiary and the capital increase reserved for Atlantia in return for the Transfer.

Therefore, following the Demerger and the Transfer, the Beneficiary Company's issued capital will amount to €400,387,139, represented by 1,322,302,843 shares with no par value, including 818,011,297 shares to be allocated to Atlantia's shareholders as a result of the Demerger, 950,000 shares to be allocated to the Group's employees eligible for participation in the "Free Share Scheme for Employees for the year 2020" should all of them accept the entire amount (75 shares each) devoted to them, and 503,341,546 shares that will instead be held by Atlantia, including: (i) 6,822,693, again as a result of the Demerger, based on the number of treasury shares held (excluding the 950,000 treasury shares that it is assumed will be granted to beneficiaries of the "Free Share Scheme for Employees for the year 2020" should all of them accept the entire amount (75 shares each) devoted to them); and (ii) 496,418,853 shares resulting from the Transfer. It should also be noted that, at the date of this Demerger Plan, Atlantia already holds a stake in the Beneficiary represented by 100,000 shares resulting from the latter's incorporation. Therefore, on completion of the Transaction as a whole, Atlantia will hold a total of 503,341,546 shares in the Beneficiary.

On completion of the Transaction, the new art. 6 of the Beneficiary's Bylaws will be amended as follows:
"The issued capital shall amount to €400,387,139 (four hundred million, three hundred and eighty-seven thousand, one hundred and thirty-nine) divided into 1,322,302,843 shares with no par value".

The Beneficiary's post-Demerger and post-Transfer Articles of Association, including the further amendments needed to comply with the above regulations for listed companies, are attached to this Demerger Plan as Annex B.

Right of withdrawal

The Transaction shall be completed with admission of the Beneficiary's shares to trading on the MTA in order to guarantee the shares' liquidity. The Demerger is subject to, among other things, admission of the Beneficiary's shares to trading on the MTA. Therefore Atlantia's shareholders are not entitled to exercise the right of withdrawal provided for in art. 2437-*quinquies* of the Italian Civil Code.

Furthermore Atlantia's shareholders are not entitled to exercise the right of withdrawal provided for in art. 2437 of the Italian Civil Code. In particular, with regard to paragraph 1.a) of the above article, it should be noted that, following the Demerger, the Demerged Company's corporate purpose will remain unchanged and the corporate purpose of the Beneficiary Company will be substantially in line with the Demerged Company's one.

4. ASSETS AND LIABILITIES INVOLVED IN THE DEMERGER

4.1 Type of demerger

The Demerger will grant the Beneficiary the assets and liabilities indicated in the following paragraph, “*Assets and liabilities to be transferred to the Beneficiary*”.

As a result of the Demerger, Atlantia’s shareholders will also receive shares in the Beneficiary in proportion to their shareholdings at the time of the Demerger. The shares will be allocated on the basis of one share of the beneficiary for every Atlantia share held. Following the allocation resulting from the Demerger and after taking into account the Transfer, the Demerged Company’s shareholders will hold a 61.86% interest in the Beneficiary Company, whilst a 38.07% interest will continue to be held by the Demerged Company and 0.07% will be held by the Group’s employees if all beneficiaries of the “Free Share Scheme for Employees for the year 2020” accept the entire amount (75 shares each) devoted to them. If only a part of the employees eligible for participation in the Free Share Scheme for Employees for the year 2020 accept the entire amount (75 shares each) devoted to them , the non-allocated shares will be assigned to Atlantia.

Given that the proposed transaction is a partial, proportional demerger in favour of a company whose capital is wholly owned by the Demerged Company at the date of this Demerger Plan (and that this will remain the case until the effective date of the Demerger), the Demerger does not entail any change to shareholders’ interests in the Demerged Company. As a result, and as confirmed by the notaries consulted, the transaction qualifies for application of the exemption from the preparation of balance sheets (provided for in art. 2501-quater of the Italian Civil Code) and of the expert opinion (provided for in art. 2501-sexies of the Italian Civil Code).

As anticipated, Atlantia’s Board of Directors and the Beneficiary’s Sole Director have each prepared a report setting out the business, financial and organisational rationale for the Transaction as a whole.

Merely for the sake of full disclosure, it should be noted that as a result of the Transaction ASPI’s minority shareholders could request the Beneficiary to activate the tag-along right granted to them under ASPI’s articles of association.

4.2 Assets and liabilities to be transferred to the Beneficiary

As a result of the Demerger, the Demerged Company will transfer a 55% stake in ASPI to the Beneficiary.

In order to represent, in this Demerger Plan, the impact of the Transaction on the balance sheets of the Demerged Company and Beneficiary, we have assumed that the same carrying amounts will continue to be used. This is notwithstanding the fact that the Demerger and the Transfer will be accounted for at the effective date of the Demerger, based on the value of the Stake at the same date, as required by international financial reporting standards. This value will be promptly disclosed to the market and will not have any impact on the allocation of the Beneficiary’s shares to Atlantia’s shareholders, who will receive a total 61.86% interest in the Beneficiary, whilst Atlantia will receive the remaining 38.14% (as potentially amended if all beneficiaries of the “Free Share Scheme for Employees for the year 2020”accept the entire amount (75 shares each) devoted to them).

On the above basis, assuming that the same carrying amounts will continue to be used, the related assets and liabilities will be allocated to the Beneficiary at the pro-rata carrying amount at which the Stake is accounted for in Atlantia’s financial statements at the date of this Demerger Plan. This amount is equal to €3,330,640,462, representing 62.5% (corresponding with the share of Atlantia’s entire 88.06% interest in ASPI represented by the 55% stake transferred) of the total cost of €5,332,850,166.

Name	Registered office	Issued capital (€)	% stake held by Atlantia	No. of shares held	Carrying amount in Atlantia's financial statements as at 30 June 2020 (€)
Autostrade per l'Italia SpA	Via A. Bergamini, 50 - 00159 Roma	622,027,000.00	88.06%	547,776,698	5,332,850,166

No other asset or liability of the Demerged Company, other than as expressly indicated hereby, will be included in the Demerger.

As noted above, for the purposes of the Transfer, Atlantia will appoint an Expert to prepare a valuation report for the stake forming the subject of the Transfer in compliance with the provisions of art. 2343-ter, paragraph 2.b) of the Italian Civil Code.

If, on completion of the above expert appraisal, the value of the stake in ASPI forming the subject of the Transfer, as determined by the Expert, is higher than the matching carrying amount in Atlantia's balance sheet, the difference resulting from the Demerger will not have an impact on the Beneficiary's issued capital, but will be reported among the equity reserves, notwithstanding the fact that the increase in the Beneficiary's issued capital will match the reduction in the Demerged Company's issued capital.

4.3 Impact of the Demerger on equity

4.3.1 Impact of the Demerger on the Demerged Company's equity

As a result of the Demerger, the Demerged Company's equity will be proportionally reduced by the sum of €3,303,122,446, accounting for €250,000,000 of this amount as a reduction in the issued capital and €3,053,122,446 of this amount as a reduction in reserves. This takes into account the impact of the allocation of shares in the Beneficiary Company in respect of the treasury shares held by Atlantia following implementation of the "Free Share Scheme for Employees for the year 2020".

4.3.2 Impact of the Demerger on the Beneficiary's equity

Merely for the sake of full disclosure, the Demerger alone, thus without considering the impact of the Transfer, will correspondingly increase the Beneficiary Company's equity by €3,330,640,462, accounting for (i) €250,000,000 in issued capital, which will therefore increase from €100,000 to €250,100,000, with the issue of 825,783,990 new no-par shares, and (ii) €3,080,640,462 in reserves.

In accordance with art. 2506-ter, paragraph 2 of the Italian Civil Code, the Company declares that:

- the effective value of the equity to be transferred to the Beneficiary as a result of the Demerger is not lower, on a pro-rata basis, than the related carrying amount of the Stake, amounting to €5,332,850,166 at the date of this Demerger Plan; and
- the effective value of the equity that will remain with the Demerged Company following the Demerger is not lower than the related post-Demerger carrying amount (which according to the financial statements as of 30 June 2020 amounts to €7,136,897,963).

5. ALLOCATION OF THE BENEFICIARY'S SHARES

As a result of the Demerger, Atlantia's shareholders will receive shares in the Beneficiary in proportion to their shareholdings at the time of the Demerger.

The shares will be allocated on the basis of one share in the beneficiary for every Atlantia share held.

Following the allocation resulting from the Demerger and after taking into account the Transfer, the Demerged Company's shareholders will hold a 61.86% interest in the Beneficiary. No cash adjustment is payable.

As a result of the treasury shares held by Atlantia at the date of this Demerger Plan, totalling 7,772,693, in addition to retaining the above treasury shares, the Demerged Company will receive 7,772,693 shares in the Beneficiary. If all beneficiaries of the "Free Share Scheme for Employees for the year 2020" (see below) take up their entitlements, with each beneficiary receiving 75 Atlantia shares (thus assumed equal to 950,000 treasury shares currently held by Atlantia), on completion of the Demerger Atlantia will have been allocated 6,822,693 shares in the Beneficiary.

The following will be added to this number: *(i)* the shares in the Beneficiary held by Atlantia at the date of this Demerger Plan as a result of the incorporation of the Beneficiary (totalling 100,000), and *(ii)* the shares in the Beneficiary to be allocated to Atlantia following the Transfer of 33.06% of ASPI.

6. PROCEDURE FOR ALLOCATING SHARES IN THE BENEFICIARY

The Beneficiary's shares will be allocated to rights holders in dematerialised form and through authorised intermediaries. This will be done after the effective date of the Demerger, with the related timings and procedures to be announced via publication of a specific notice.

Subject to receipt of the necessary clearance, at the time of allocation, the Beneficiary's shares will be admitted to trading on the MTA. The date on which trading of the Beneficiary's shares on the MTA will begin will be decided on by Borsa Italiana.

7. CONDITIONS PRECEDENT TO WHICH COMPLETION AND EFFECTIVENESS OF THE DEMERGER ARE SUBJECT

The Demerger – which is functionally related to the Transfer and the Listing – will be subject to fulfilment of the following conditions:

- (i) Assessment by the Grantor of the existence of the requirements set out in accordance with art. 10-bis, paragraph 6, of the Single Concession Arrangement signed by ASPI on 12 October 2007, as subsequently amended and, where necessary, from other competent authorities;
- (ii) effectiveness of the settlement agreement with the Ministry of Infrastructure and Transports (MIT) related to the settlement of the dispute over allegations of serious breaches of ASPI's concession arrangement, of the related annexes being the Addendum to the concession arrangement and the Financial Plan;
- (iii) approval from the *Commissione Nazionale per le Società e la Borsa* (CONSOB) of the prospectus in accordance with the applicable legislation;
- (iv) Borsa Italiana's clearance of the admission of the Beneficiary Company's shares to listing on the MTA;
- (v) the receipt of waivers of contractual remedies or of consent for the Transaction from the holders of bonds issued by Atlantia and ASPI and/or from counterparties to the Trust Deeds linked to the above bond issues, where necessary under the terms and conditions of the loans and related contracts;
- (vi) the receipt of waivers of contractual remedies or of consent for the Transaction from ASPI's and Atlantia's lenders in relation to existing loan agreements at the effective date of the Transaction, where required under the terms of any loan agreements in force at that time, or where required under agreements between Atlantia and ASPI (as applicable) and the respective lenders;
- (vii) the release of Atlantia from the guarantees and any commitments given in connection with the obligations assumed by ASPI in its loan agreements or under the terms of public and/or private bond issues of ASPI;
- (viii) full repayment by ASPI of the pro-tempore outstanding shareholder loan granted to it by Atlantia and of any other intercompany debt potentially existing between ASPI and any other subsidiary of Atlantia.

8. EFFECTIVE DATE OF THE DEMERGER AND OF THE ENTITLEMENT TO DIVIDENDS PAYABLE BY THE BENEFICIARY

The effective date of the Demerger will coincide with the date on which trading of the Beneficiary's shares on the MTA begins. This will be decided on by Borsa Italiana and will fall on a stock exchange trading day.

Similarly, holders of the shares in the Beneficiary allocated to the Demerged Company's shareholders will be entitled to dividends payable by the Beneficiary from the above effective date of the Demerger.

For the purposes set out in art. 2501-ter, paragraph 6 of the Italian Civil Code, as referred to in art. 2506-quater of the Italian Civil Code, the Demerger will be effective for accounting purposes from the date of legal effectiveness, as defined above, in such a way that from such date the accounting impact of the Demerger will be recognised in the Beneficiary's financial statements.

9. TREATMENT RESERVED FOR CERTAIN CATEGORIES OF SHAREHOLDER

There are no shares in the Demerged Company other than ordinary shares.

For the sake of completeness, at the date of this Demerger Plan, the Demerged Company has adopted the following incentive plans, consisting of phantom stock options and phantom stock grants. These plans grant beneficiaries the right to receive an amount in cash determined on the value of Atlantia's shares at the time of exercise on the achievement of certain objectives. The Demerged Company has also adopted a share-based plan for employees. The above plans are as follows:

- 2014 Phantom Share Option Plan, approved by the Annual General Meeting of Atlantia's shareholders held on 16 April 2014;
- 2017 Phantom Share Option Plan and 2017 Phantom Share Grant Plan, approved by the Annual General Meeting of Atlantia's shareholders held on 21 April 2017;
- Supplementary Incentive Plan 2017 – Phantom Share Options, approved by the General Meeting of Atlantia's shareholders held on 2 August 2017 and amended by the Annual General Meeting of Atlantia's shareholders held on 20 April 2018; and
- Free Share Scheme for Employees for the year 2020, approved by the Annual General Meeting of Atlantia's shareholders held on 29 May 2020.

With regard to the above phantom stock option and phantom stock grant plans, the Board of Directors of the Demerged Company will make all the necessary or appropriate amendments to the respective terms and conditions in order to ensure that the substantial and financial aspects of the plans remain unchanged, within the limits permitted by the legislation from time to time applicable, in accordance with each of the above terms and conditions. These amendments will be applied on the basis of the guidelines approved by Atlantia's Board of Directors on 24 September 2020.

In particular, the beneficiaries of these plans will have the right to retain the rights granted to them and to also receive, for each of their rights on Atlantia's shares, an equal number of rights on shares in the Beneficiary based on the allocation ratio described in the demerger proposal. The strike prices and values of existing rights and of the further rights to be granted as a result of the Demerger will be remeasured or, as appropriate, determined following the Demerger, on the basis of the post-Demerger performance of the prices of Atlantia's shares and of those of the Beneficiary. The relevant corporate bodies of the Beneficiary will, in this regard, determine all the steps necessary for this purpose.

With regard to the "Free Share Scheme for Employees for the year 2020", under this Scheme each beneficiary is to receive 75 shares free of charge. The Scheme will entail the use of approximately 950,000 treasury shares held by the Company, amounting to a value of €13,827,250 (based on the market price of the shares as of 28 April 2020). In addition, the Scheme entails a single grant in 2020, after which the Scheme shall be deemed to be terminated. As a result, at the effective date of the Demerger, employees who are beneficiaries of the Scheme will, if they have opted to participate in the Scheme, hold shares in Atlantia and will also receive one share in the Beneficiary Company for each Atlantia share held.

It is also reminded that in connection with Gemina SpA's merger with and into the Company, with effect from 1 December 2013, the Extraordinary General Meeting of Atlantia's shareholders held on 8 August 2013 approved the issue of up to 164,025,376 financial instruments named "Atlantia SpA 2013 Ordinary Share Contingent Value Rights" (the "**Contingent Value Rights**") to be assigned free of charge to the holders of Gemina's ordinary and savings shares – in addition to newly issued ordinary shares in Atlantia – and granting the holder the right to receive, on fulfilment of the conditions of assignment provided for in the terms and conditions (the "**Terms and Conditions**"), additional newly issued ordinary shares in

Atlantia (the “**Conversion Shares**”) based on a conversion ratio determined in accordance with the criteria indicated in the Terms and Conditions¹.

At the same time, the Extraordinary General Meeting of Atlantia’s shareholders approved a capital increase to service the Contingent Value Rights, amounting to up to a total par value of €18,445,815, accordingly modifying article 6 of the Articles of Association. The increase was to take the form of the issue of up to 18,445,815 Conversion Shares with a par value of €1.00 each (the “**Capital Increase**”), and was to be accompanied by the establishment of a non-distributable equity reserve of an amount equal to the par value of the maximum number of Conversion Shares to be issued. The reserve was intended to cover the cost of the final number of Conversion Shares to be issued on fulfilment of the conditions provided for in the Terms and Conditions (the “Statutory Equity Reserve”).

However, as of today, the number of Contingent Value Rights remaining in circulation has declined to 3,257,652 as the remaining rights (approximately 98% of those originally issued) have been sold by the respective holders to Atlantia – and thus cancelled by the Company – in execution of the put option provided for in the Terms and Conditions.

Considering, therefore, the small number, on the one hand, of the Contingent Value Rights still in circulation and, on the other, the Conversion Shares to be issued on fulfilment of the conditions of allotment, on 24 September 2020, Atlantia’s Board of Directors decided to exercise, *nunc pro tunc*, the option granted by art. 3.3 of the Terms and Conditions to settle the full amount due to holders of the Contingent Value Rights in cash, instead of in Conversion Rights².

As a result, the Extraordinary General Meeting of Atlantia’s shareholders, called to approve the Demerger, will also be preliminary asked to resolve on the following: (i) revocation of the resolution approving the Capital Increase adopted on 8 August 2013, and (ii) release of the Statutory Equity Reserve established to service the above Capital Increase. For this purpose, if the General Meeting approves the above, Atlantia will, on the effective date of the General Meeting’s approval, open an escrow account, with the exact form of the account to be agreed with the chosen bank. The company will then deposit the maximum amount theoretically due to the holders of the Contingent Value Rights currently in circulation, calculated on the basis of the officially quoted price of Atlantia’s shares at the date on which the deposit is made, bearing in mind the dividend adjustment paid by Atlantia as of the Date of Allotment of the Contingent Value Rights. Atlantia will increase or reduce the amount deposited based on the officially quoted price of Atlantia’s shares and taking into account any changes in the meantime occurring in the value of the dividend adjustment, providing appropriate disclosure at the time of approval of its periodic financial reporting. As a result of the Demerger, article 6.1 (iv) of the Terms and Conditions will apply. As a consequence thereof, the holder of the Contingent Value Rights shall not be entitled to the shares of the Beneficiary post-Demerger.

¹ On 10 April 2013, the Ministry of the Environment brought a civil claim against ASPI, alleging civil liability and claiming of €810 million in “equivalent damages”, for which ASPI was considered jointly and severally liable with the other parties charged as a result of criminal investigation 9147/2007, pending before the Pontassieve division of the Court of Florence. The case, which dated back to 2007 and related to events in 2005, involved two of ASPI’s managers and a further 18 people from contractors, who were accused of breaching environmental laws during construction of the *Variante di Valico* (the “Criminal Proceedings”). The Contingent Value Rights were considered a financial instrument capable of protecting Gemina SpA’s shareholders from the potential negative impact, at the effective date of the merger, of the possible cost to Atlantia were ASPI to be found guilty of the alleged criminal offence or were it to be ordered to pay damages as a result of the civil claim.

² The quoted article 3.3 of the Terms and Conditions states: “Instead of a full or partial allotment Conversion Shares, Atlantia shall, furthermore, have the right to make a cash payment in euro to Holders, the amount of which is determined by multiplying the number of Conversion Shares given by the Final Allotment Ratio by the weighted average of Atlantia’s officially quoted share price for the 20 (twenty) Exchange Trading Days following the date of the Atlantia Announcement. Holders shall be notified by the fifth Exchange Trading Day preceding the Delivery Date in the manner provided for in Article 7 below.”.

**10. SPECIF BENEFITS FOR THE DIRECTORS OF THE COMPANIES
PARTICIPATING IN THE DEMERGER**

There are no particular advantages for the directors of the companies participating in the Demerger.

* * *

Without prejudice to (i) any additions and/or changes to the Demerger Plan and its annexes requested by the competent authorities and stock market operators, (ii) updates (including numerical) linked to and/or resulting from the provisions of the Demerger Plan, and (iii) any changes that do not affect the rights or shareholders or third parties, in accordance with art. 2502, paragraph 2 of the Italian Civil Code.

Annexes:

- A. Atlantia SpA's post-Demerger Bylaws;
- B. Autostrade Concessioni e Costruzioni SpA's post-Transaction Bylaws.

For Atlantia SpA

For Autostrade Concessioni e Costruzioni SpA

Date: 24 September 2020

Allegato A.
Statuto di Atlantia S.p.A. post Scissione

STATUTO ATLANTIA S.p.A. Testo vigente	STATUTO ATLANTIA S.p.A. Testo post-scissione che recepisce le ulteriori proposte di modifica che saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea straordinaria del 30 ottobre 2020.
Art. 1 E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione: "Atlantia S.p.A.".	Art. 1 E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione: "Atlantia S.p.A.".
Art.2 La Società svolge le attività di seguito descritte: a) l'assunzione di partecipazioni e interessenze in altre Società ed Enti; b) il finanziamento, anche mediante il rilascio di fideiussioni, avalli e garanzie anche reali ed il coordinamento tecnico, industriale e finanziario delle Società od Enti ai quali partecipa;	Art.2 La Società svolge le attività di seguito descritte: a) l'assunzione di partecipazioni e interessenze in altre Società ed Enti; b) il finanziamento, anche mediante il rilascio di fideiussioni, avalli e garanzie anche reali ed il coordinamento tecnico, industriale e finanziario delle Società od Enti ai quali partecipa;

<p>c) qualsiasi operazione di investimento mobiliare, immobiliare, finanziario, industriale in Italia ed all'estero.</p> <p>La Società potrà anche, ancorché in via non prevalente, acquistare, possedere, gestire, sfruttare, aggiornare e sviluppare, direttamente o indirettamente, marchi, brevetti, know-how relativi a sistemi di telepedaggio e attività affini o connesse.</p> <p>Nello svolgimento della propria attività, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa l'assunzione di mutui e finanziamenti in genere ed il rilascio di fideiussioni, avalli e garanzie anche reali.</p> <p>Resta esclusa dall'oggetto sociale ogni attività od operazione nei</p>	<p>c) qualsiasi operazione di investimento mobiliare, immobiliare, finanziario, industriale in Italia ed all'estero.</p> <p>La Società potrà anche, ancorché in via non prevalente, acquistare, possedere, gestire, sfruttare, aggiornare e sviluppare, direttamente o indirettamente, marchi, brevetti, know-how relativi a sistemi di telepedaggio e attività affini o connesse.</p> <p>Nello svolgimento della propria attività, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa l'assunzione di mutui e finanziamenti in genere ed il rilascio di fideiussioni, avalli e garanzie anche reali.</p> <p>Resta esclusa dall'oggetto sociale ogni attività od operazione nei</p>
--	--

<p>confronti del pubblico e ogni attività di carattere fiduciario.</p> <p>Restano altresì escluse dall'oggetto sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito e le altre attività riservate previste dall'art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, i servizi di investimento e la gestione collettiva del risparmio previsti dal D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dai relativi regolamenti di attuazione.</p>	<p>confronti del pubblico e ogni attività di carattere fiduciario.</p> <p>Restano altresì escluse dall'oggetto sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito e le altre attività riservate previste dall'art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, i servizi di investimento e la gestione collettiva del risparmio previsti dal D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dai relativi regolamenti di attuazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p>La Società ha sede legale in Roma.</p> <p>Possono essere istituite e sopprese sedi secondarie, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p>La Società ha sede legale in Roma.</p> <p>Possono essere istituite e sopprese sedi secondarie, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p>Il domicilio dei soci agli effetti</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p>Il domicilio dei soci agli effetti</p>

<p>sociali e' quello risultante dal libro soci.</p>	<p>sociali e' quello risultante dal libro soci.</p>
<p>Art. 5</p> <p>La durata della Società e' fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 dicembre del 2050 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea straordinaria, escluso il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.</p>	<p>Art. 5</p> <p>La durata della Società e' fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 dicembre del 2050 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea straordinaria, escluso il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.</p>
<p>Capitale Sociale - Azioni -</p> <p>Obbligazioni</p> <p>Art. 6</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 825.783.990,00 (ottocentoventicinque milioni settecentoottantatremila novemcentonovanta virgola zero zero) diviso in numero 825.783.990,00 azioni ordinarie del</p>	<p>Capitale Sociale - Azioni -</p> <p>Obbligazioni</p> <p>Art. 6</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 575.783.990 (cinquecentosettantacinque milioni settecentoottantatremila novemcentonova nta) 825.783.990,00 (ottocentoventicinque milioni settecento-</p>

<p>valore nominale di Euro 1,00 (uno) ciascuna.</p>	<p>ntoottantatremilanovecentonovantavirgola zero zero) diviso in numero 825.783.990 (ottocentoventicinque milioni settecentoottantatremilanovecentonovantavirgola zero zero) azioni ordinarie prive del valore nominale del valore nominale di Euro 1,00 (uno) ciascuna.</p>
<p>In data 8 agosto 2013, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Atlantia ha deliberato l'approvazione di una clausola integrativa del PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI GENERALE MOBILIARE INTERESSENZE AZIONARIE S.P.A. ("Gemina") IN ATLANTIA S.P.A. ("Progetto di fusione"), contenente in allegato il Regolamento dei "Diritti di Assegnazione Condizionati Azioni Ordinarie Atlantia S.p.A. 2013"; e ha deliberato (i) l'emissione - contestualmente all'emissione delle</p>	<p>In data 8 agosto 2013, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Atlantia ha deliberato l'approvazione di una clausola integrativa del PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI GENERALE MOBILIARE INTERESSENZE AZIONARIE S.P.A. ("Gemina") IN ATLANTIA S.P.A. ("Progetto di fusione"), contenente in allegato il Regolamento dei "Diritti di Assegnazione Condizionati Azioni Ordinarie Atlantia S.p.A. 2013"; e ha deliberato (i) l'emissione - contestualmente all'emissione delle</p>

<p>azioni al servizio del concambio della fusione - di massimi n. 164.025.376 (centosessantaquattromil ionizeroventicinuemilatrecentosett antasei) diritti di assegnazione condizionati (ciascuno, "Diritto di Assegnazione Condizionato" e, collettivamente, "Diritti di Assegnazione Condizionati"), da attribuire, alla data di efficacia della predetta fusione, agli azionisti ordinari e/o di risparmio di Gemina che ricevano in concambio azioni Atlantia a tale data, secondo il rapporto di n. 1 (uno) Diritto di Assegnazione Condizionato per ogni azione Atlantia assegnata in concambio ai predetti azionisti Gemina, (ii) un contestuale aumento del capitale sociale destinato irrevocabilmente al servizio dei Diritti di Assegnazione Condizionati, per un ammontare nominale massimo di Euro</p>	<p>azioni al servizio del concambio della fusione - di massimi n. 164.025.376 (centosessantaquattromil ionizeroventicinuemilatrecentosett antasei) diritti di assegnazione condizionati (ciascuno, "Diritto di Assegnazione Condizionato" e, collettivamente, "Diritti di Assegnazione Condizionati"), da attribuire, alla data di efficacia della predetta fusione, agli azionisti ordinari e/o di risparmio di Gemina che ricevano in concambio azioni Atlantia a tale data, secondo il rapporto di n. 1 (uno) Diritto di Assegnazione Condizionato per ogni azione Atlantia assegnata in concambio ai predetti azionisti Gemina, (ii) un contestuale aumento del capitale sociale destinato irrevocabilmente al servizio dei Diritti di Assegnazione Condizionati, per un ammontare nominale massimo di Euro</p>
---	---

18.455.815,00 (diciottomilioniquattrocentocinquantacinquemilaottocentoquindicivirgola zero, mediante emissione di massime n. 18.455.815 (diciottomilioniquattrocentocinquantacinquemilaottocentoquindici) azioni ordinarie Atlantia con valore nominale pari a Euro 1,00 (uno) per azione ("Azioni di Compendio"), ottenuto come differenza tra: a. il numero massimo di azioni Atlantia che sarebbero state emesse a servizio del rapporto di cambio qualora quest'ultimo fosse stato calcolato come rapporto tra (aa) il prezzo di chiusura delle azioni Atlantia alla data del 7 marzo 2013 (data immediatamente antecedente a quella di determinazione del rapporto di cambio) pari a Euro 12,74 (dodicivirgolasettantaquattro), al netto del saldo dividendi di Euro	18.455.815,00 (diciottomilioniquattrocentocinquantacinquemilaottocentoquindicivirgola zero, mediante emissione di massime n. 18.455.815 (diciottomilioniquattrocentocinquantacinquemilaottocentoquindici) azioni ordinarie Atlantia con valore nominale pari a Euro 1,00 (uno) per azione ("Azioni di Compendio"), ottenuto come differenza tra: a. il numero massimo di azioni Atlantia che sarebbero state emesse a servizio del rapporto di cambio qualora quest'ultimo fosse stato calcolato come rapporto tra (aa) il prezzo di chiusura delle azioni Atlantia alla data del 7 marzo 2013 (data immediatamente antecedente a quella di determinazione del rapporto di cambio) pari a Euro 12,74 (dodicivirgolasettantaquattro), al netto del saldo dividendi di Euro
0,391	0,391

(zerovirgolatrecentonovantuno) distribuito da Atlantia nel maggio 2013 e dell'importo di Euro 810.000.000,00 (ottocentodieci milioni e virgozero) ripartito per ciascuna azione Atlantia in circolazione alla data del 7 marzo 2013, e (bb) un prezzo per azione Gemina pari a Euro 1,372 (unovirgolatrecentosettantadue), determinato quale rapporto tra (i) il prezzo di chiusura delle azioni Atlantia alla data del 7 marzo 2013, pari a Euro 12,74 (dodici virgola settantatré), al netto del saldo dividendi di Euro 0,391 (zerovirgolatrecentonovantuno) distribuito da Atlantia nel maggio 2013 e (ii) il corrispondente numero di azioni Gemina da concambiare in azioni Atlantia ai sensi del rapporto di cambio (corrispondente a 9); e b. il numero massimo di azioni	(zerovirgolatrecentonovantuno) distribuito da Atlantia nel maggio 2013 e dell'importo di Euro 810.000.000,00 (ottocentodieci milioni e virgozero) ripartito per ciascuna azione Atlantia in circolazione alla data del 7 marzo 2013, e (bb) un prezzo per azione Gemina pari a Euro 1,372 (unovirgolatrecentosettantadue), determinato quale rapporto tra (i) il prezzo di chiusura delle azioni Atlantia alla data del 7 marzo 2013, pari a Euro 12,74 (dodici virgola settantatré), al netto del saldo dividendi di Euro 0,391 (zerovirgolatrecentonovantuno) distribuito da Atlantia nel maggio 2013 e (ii) il corrispondente numero di azioni Gemina da concambiare in azioni Atlantia ai sensi del rapporto di cambio (corrispondente a 9); e b. il numero massimo di azioni
---	---

Atlantia da emettere alla data di efficacia della fusione a servizio del rapporto di cambio definito nel Progetto di fusione, ovvero n. 164.025.376 (centosessantaquattromilioniventici nquemilatrecentosettantasei); e (iii) contestualmente all'attribuzione del Diritto di Assegnazione Condizionato, la costituzione di una riserva indisponibile e non distribuibile a patrimonio netto per ammontare corrispondente al valore nominale del numero massimo di Azioni di Compendio da emettersi al servizio dei Diritti di Assegnazione Condizionati al fine di coprire la liberazione del numero definitivo di Azioni di Compendio che dovranno emettersi al verificarsi delle condizioni di assegnazione, ai sensi del Regolamento dei "Diritti di Assegnazione Condizionati Azioni	Atlantia da emettere alla data di efficacia della fusione a servizio del rapporto di cambio definito nel Progetto di fusione, ovvero n. 164.025.376 (centosessantaquattromilioniventici nquemilatrecentosettantasei); e (iii) contestualmente all'attribuzione del Diritto di Assegnazione Condizionato, la costituzione di una riserva indisponibile e non distribuibile a patrimonio netto per ammontare corrispondente al valore nominale del numero massimo di Azioni di Compendio da emettersi al servizio dei Diritti di Assegnazione Condizionati al fine di coprire la liberazione del numero definitivo di Azioni di Compendio che dovranno emettersi al verificarsi delle condizioni di assegnazione, ai sensi del Regolamento dei "Diritti di Assegnazione Condizionati Azioni
---	---

<p>Ordinarie Atlantia S.p.A. 2013".</p> <p>In applicazione della formula che precede, il rapporto di assegnazione - pari al rapporto tra il numero massimo di Azioni di Compendio oggetto di assegnazione al servizio dei Diritti di Assegnazione Condizionati e il numero dei Diritti di Assegnazione Condizionati emessi da Atlantia alla data di efficacia della fusione - è determinato in 0,1125 (zerovirgolamillecentoventicinque) azione ordinaria Atlantia di nuova emissione ogni Diritto di Assegnazione Condizionato (il "Rapporto di Assegnazione").</p> <p>Resta inteso che l'aumento di capitale - ivi inclusa la determinazione della misura esatta dell'aumento di capitale, del numero definitivo delle Azioni di Compendio oggetto di emissione e conseguentemente del Rapporto di Assegnazione definitivo - verrà</p>	<p><u>Ordinarie Atlantia S.p.A. 2013".</u></p> <p><u>In applicazione della formula che precede, il rapporto di assegnazione - pari al rapporto tra il numero massimo di Azioni di Compendio oggetto di assegnazione al servizio dei Diritti di Assegnazione Condizionati e il numero dei Diritti di Assegnazione Condizionati emessi da Atlantia alla data di efficacia della fusione - è determinato in 0,1125 (zerovirgolamillecentoventicinque) azione ordinaria Atlantia di nuova emissione ogni Diritto di Assegnazione Condizionato (il "Rapporto di Assegnazione").</u></p> <p><u>Resta inteso che l'aumento di capitale - ivi inclusa la determinazione della misura esatta dell'aumento di capitale, del numero definitivo delle Azioni di Compendio oggetto di emissione e conseguentemente del Rapporto di Assegnazione definitivo - verrà</u></p>
---	--

<p>eseguito in applicazione del, e ai termini e condizioni previsti nel, Regolamento dei "Diritti di Assegnazione Condizionati Azioni Ordinarie Atlantia S.p.A. 2013". Resta altresì inteso che le Azioni di Compendio che, al ricorrere delle condizioni di assegnazione ai termini del relativo Regolamento (ferme restando le facoltà ivi previste), e nella misura ivi prevista, verranno emesse e assegnate ai portatori dei Diritti di Assegnazione Condizionati, avranno data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie Atlantia in circolazione alla data di assegnazione e attribuiranno ai loro titolari diritti equivalenti a quelli spettanti ai titolari delle azioni ordinarie Atlantia in circolazione a tale data.</p>	<p>eseguito in applicazione del, e ai termini e condizioni previsti nel, Regolamento dei "Diritti di Assegnazione Condizionati Azioni Ordinarie Atlantia S.p.A. 2013". Resta altresì inteso che le Azioni di Compendio che, al ricorrere delle condizioni di assegnazione ai termini del relativo Regolamento (ferme restando le facoltà ivi previste), e nella misura ivi prevista, verranno emesse e assegnate ai portatori dei Diritti di Assegnazione Condizionati, avranno data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie Atlantia in circolazione alla data di assegnazione e attribuiranno ai loro titolari diritti equivalenti a quelli spettanti ai titolari delle azioni ordinarie Atlantia in circolazione a tale data.</p>
<p>Art. 7</p>	<p>Art. 7</p>

<p>In caso di aumento a pagamento del capitale sociale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2441 codice civile.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione determina, in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il tasso di interesse sui versamenti ritardati, fermo restando il disposto dell'articolo 2344 codice civile.</p>	<p>In caso di aumento a pagamento del capitale sociale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2441 codice civile.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione determina, in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il tasso di interesse sui versamenti ritardati, fermo restando il disposto dell'articolo 2344 codice civile.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p>Il regime di emissione e di circolazione delle azioni e' disciplinato dalla normativa vigente.</p> <p>Le azioni sono nominative e sono liberamente trasferibili.</p> <p>E' comunque escluso il rilascio di titoli azionari essendo la società sottoposta al regime di dematerializzazione obbligatoria degli strumenti finanziari emessi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p>Il regime di emissione e di circolazione delle azioni e' disciplinato dalla normativa vigente.</p> <p>Le azioni sono nominative e sono liberamente trasferibili.</p> <p>E' comunque escluso il rilascio di titoli azionari essendo la società sottoposta al regime di dematerializzazione obbligatoria degli strumenti finanziari emessi.</p>

Art. 9	Art. 9
<p>Ogni azione e' indivisibile e dà diritto ad un voto.</p> <p>Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune da essi nominato.</p> <p>La titolarità dell'azione comporta adesione allo Statuto della Società.</p> <p>La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione.</p>	<p>Ogni azione e' indivisibile e dà diritto ad un voto.</p> <p>Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune da essi nominato.</p> <p>La titolarità dell'azione comporta adesione allo Statuto della Società.</p> <p>La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione.</p>
Art. 10	Art. 10
<p>La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni ovvero cum warrant, in base</p>	<p>La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni ovvero cum warrant, in base</p>

alle competenze stabilite dalle disposizioni di legge applicabili.	alle competenze stabilite dalle disposizioni di legge applicabili.
<p style="text-align: center;">Assemblee</p> <p style="text-align: center;">Art. 11</p> <p>L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soggetti ai quali spetta il diritto di voto e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano anche gli assenti e i dissenzienti.</p> <p>Le Assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, saranno tenute nel Comune ove ha sede la Società, salvo che il Consiglio di Amministrazione abbia indicato altro luogo nell'avviso di convocazione, purché in Italia.</p>	<p style="text-align: center;">Assemblee</p> <p style="text-align: center;">Art. 11</p> <p>L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soggetti ai quali spetta il diritto di voto e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano anche gli assenti e i dissenzienti.</p> <p>Le Assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, saranno tenute nel Comune ove ha sede la Società, salvo che il Consiglio di Amministrazione abbia indicato altro luogo nell'avviso di convocazione, purché in Italia.</p>
Art. 12	Art. 12
Le Assemblee ordinarie e	Le Assemblee ordinarie e

<p>straordinarie sono convocate mediante avviso, contenente le informazioni richieste dalle norme legislative e regolamentari e pubblicato, nei termini previsti da dette norme, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.</p> <p>Nell'avviso può essere fissato il giorno delle convocazioni successive alla prima, fermo restando che può essere indicata al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. Per la validità della costituzione e delle delibere dell'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima ovvero unica</p>	<p>straordinarie sono convocate mediante avviso, contenente le informazioni richieste dalle norme legislative e regolamentari e pubblicato, nei termini previsti da dette norme, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.</p> <p>Nell'avviso può essere fissato il giorno delle convocazioni successive alla prima, fermo restando che può essere indicata al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. Per la validità della costituzione e delle delibere dell'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima ovvero unica</p>
---	---

<p>convocazione valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.</p>	<p>convocazione valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.</p>
<p>Art. 13</p> <p>La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto spetta ai soggetti titolari dei diritti di voto che abbiano fatto pervenire alla Società un'idonea comunicazione effettuata dall'intermediario, nei termini e con le modalità previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti.</p>	<p>Art. 13</p> <p>La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto spetta ai soggetti titolari dei diritti di voto che abbiano fatto pervenire alla Società un'idonea comunicazione effettuata dall'intermediario, nei termini e con le modalità previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti.</p>
<p>Art. 14</p> <p>Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto che abbia diritto di partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge dal rappresentante (o i suoi sostituti) designato dalla società per ciascuna Assemblea ovvero da un</p>	<p>Art. 14</p> <p>Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto che abbia diritto di partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge dal rappresentante (o i suoi sostituti) designato dalla società per ciascuna Assemblea ovvero da un</p>

<p>rappresentante (o i suoi sostituti) designati da detto soggetto. La delega deve essere conferita per iscritto, anche in via elettronica, nei termini e con le modalità previsti dalle norme legislative e regolamentari.</p> <p>La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società o posta elettronica certificata secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ovvero utilizzando una eventuale diversa modalità di notifica elettronica indicata in detto avviso, nei termini e con le modalità previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e decidere sulla legittimazione all'intervento in</p>	<p>rappresentante (o i suoi sostituti) designati da detto soggetto. La delega deve essere conferita per iscritto, anche in via elettronica, nei termini e con le modalità previsti dalle norme legislative e regolamentari.</p> <p>La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società o posta elettronica certificata secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ovvero utilizzando una eventuale diversa modalità di notifica elettronica indicata in detto avviso, nei termini e con le modalità previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e decidere sulla legittimazione all'intervento in</p>
---	---

<p>Assemblea.</p> <p>Lo svolgimento delle Assemblee è disciplinato in ogni caso dal Regolamento delle Assemblee riportato in appendice al presente statuto.</p>	<p>Assemblea.</p> <p>Lo svolgimento delle Assemblee è disciplinato in ogni caso dal Regolamento delle Assemblee riportato in appendice al presente statuto.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p>L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo articolo 22; in mancanza l'Assemblea elegge il proprio Presidente.</p> <p>L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un Segretario e può nominare due scrutatori fra i soggetti ai quali spetta il diritto di voto e i Sindaci presenti.</p> <p>Non si fa luogo alla nomina del Segretario quando il verbale dell'Assemblea e' redatto dal Notaio.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p>L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo articolo 22; in mancanza l'Assemblea elegge il proprio Presidente.</p> <p>L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un Segretario e può nominare due scrutatori fra i soggetti ai quali spetta il diritto di voto e i Sindaci presenti.</p> <p>Non si fa luogo alla nomina del Segretario quando il verbale dell'Assemblea e' redatto dal Notaio.</p>

Art. 16	Art. 16
<p>Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti.</p> <p>L'Assemblea ordinaria e' convocata almeno una volta all'anno, entro il termine massimo previsto dalle norme legislative e regolamentari vigenti, ferma la facoltà di prorogare tale termine nei limiti previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti.</p>	<p>Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti.</p> <p>L'Assemblea ordinaria e' convocata almeno una volta all'anno, entro il termine massimo previsto dalle norme legislative e regolamentari vigenti, ferma la facoltà di prorogare tale termine nei limiti previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti.</p>
Art. 17	Art. 17
<p>Per la validità delle delibere delle Assemblee ordinarie e straordinarie valgono le relative norme stabilite dalla legge.</p>	<p>Per la validità delle delibere delle Assemblee ordinarie e straordinarie valgono le relative norme stabilite dalla legge.</p>
Art. 18	Art. 18
<p>Nel verbale d'Assemblea sono riassunte, su richiesta dei soggetti</p>	<p>Nel verbale d'Assemblea sono riassunte, su richiesta dei soggetti</p>

<p>ai quali spetta il diritto di voto, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.</p> <p>Il verbale è l'unico documento facente prova delle delibere sociali e delle dichiarazioni dei soggetti ai quali spetta il diritto di voto.</p>	<p>ai quali spetta il diritto di voto, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.</p> <p>Il verbale è l'unico documento facente prova delle delibere sociali e delle dichiarazioni dei soggetti ai quali spetta il diritto di voto.</p>
<p>Consiglio di Amministrazione</p> <p>Art. 19</p> <p>La Società, ai sensi del par. 2, Sezione VI-bis, Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di sette e da non più di quindici membri eletti dall'Assemblea che, prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne determina il numero.</p> <p>Almeno 1 dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più</p>	<p>Consiglio di Amministrazione</p> <p>Art. 19</p> <p>La Società, ai sensi del par. 2, Sezione VI-bis, Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di sette e da non più di quindici membri eletti dall'Assemblea che, prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne determina il numero.</p> <p>Almeno 1 dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più</p>

<p>di 7 membri, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.</p> <p>La nomina degli Amministratori assicura l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa vigente in materia. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra i generi non risulti un numero intero di componenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.</p> <p>Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.</p>	<p>di 7 membri, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.</p> <p>La nomina degli Amministratori assicura l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa vigente in materia. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra i generi non risulti un numero intero di componenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.</p> <p>Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.</p>
---	---

Art. 20	Art. 20
<p>L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci e dal Consiglio di Amministrazione uscente, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.</p> <p>Le liste dei candidati alla carica di amministratore dovranno essere depositate presso la sede legale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.</p> <p>Le liste verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla normativa applicabile, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.</p> <p>Ogni Socio potrà presentare o</p>	<p>L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci e dal Consiglio di Amministrazione uscente, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.</p> <p>Le liste dei candidati alla carica di amministratore dovranno essere depositate presso la sede legale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.</p> <p>Le liste verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla normativa applicabile, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.</p> <p>Ogni Socio potrà presentare o</p>

<p>concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p>	<p>Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del precedente articolo.</p>	<p>Almeno 2 candidati per ciascuna lista dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e uno di essi dovrà essere iscritto al primo posto della lista stessa.</p>	<p>Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - almeno un quinto dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato per il numero di mandati previsto dalla disciplina pro tempore vigente. 	
				<p>— almeno un quinto dei candidati</p>

<p>appartenenti al genere meno rappresentato per i due mandati successivi.</p>	<p>appartenenti al genere meno rappresentato per il primo mandato in applicazione della legge n. 120 del 12 luglio 2011;</p> <p>— almeno un terzo dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato per i due mandati successivi.</p>
<p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino, alla data in cui le liste sono depositate presso la Società, almeno l'1% del capitale sociale ovvero la minore quota di partecipazione al capitale sociale determinata in conformità a quanto stabilito dalla normativa di legge e regolamentare applicabile.</p>	<p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino, alla data in cui le liste sono depositate presso la Società, almeno l'1% del capitale sociale ovvero la minore quota di partecipazione al capitale sociale determinata in conformità a quanto stabilito dalla normativa di legge e regolamentare applicabile.</p>
<p>Nell'avviso di convocazione dell'assemblea è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste nonché le eventuali ulteriori modalità di</p>	<p>Nell'avviso di convocazione dell'assemblea è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste nonché le eventuali ulteriori modalità di</p>

<p>formazione delle liste, al fine di assicurare il rispetto del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi ai sensi della normativa vigente.</p>	<p>Ciascun Socio proponente dovrà presentare e/o recapitare presso la sede legale, entro il termine di ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione, certificazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente, comprovante la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste.</p>	<p>Ciascuna lista dovrà essere corredata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; - le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la

<p>propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili;</p> <p>- l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuzioni di cui sopra è considerata non presentata. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p> <p>All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:</p>	<p>propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili;</p> <p>- l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuzioni di cui sopra è considerata non presentata. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p> <p>All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:</p>
---	---

<p>a) ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse;</p> <p>b) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soggetti ai quali spetta il diritto di voto saranno tratti - nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa e nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi - i quattro quinti degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;</p> <p>c) i restanti Consiglieri saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la</p>	<p>a) ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse;</p> <p>b) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soggetti ai quali spetta il diritto di voto saranno tratti - nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa e nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi - i quattro quinti degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;</p> <p>c) i restanti Consiglieri saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la</p>
--	--

<p>lista risultata prima per numero di voti; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando il rispetto del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi;</p> <p>d) qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra</p>	<p>lista risultata prima per numero di voti; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando il rispetto del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi;</p> <p>d) qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra</p>
--	--

i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema di quoienti indicato nella lettera c). Si procede quindi alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoiente più basso in tale graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbero non eletti e appartenente alla medesima lista. Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge.	i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema di quoienti indicato nella lettera c). Si procede quindi alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoiente più basso in tale graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbero non eletti e appartenente alla medesima lista. Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge.
Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoiente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il	Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoiente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il

<p>raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso la graduatoria.</p>	<p>raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso la graduatoria.</p>
<p>Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori, fermo restando il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi. In caso di parità di voti di lista, e, quindi, a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la</p>	<p>Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori, fermo restando il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi. In caso di parità di voti di lista, e, quindi, a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la</p>

<p>maggioranza semplice dei voti.</p> <p>Qualora venga presentata una sola lista, ovvero qualora non sia stata presentata alcuna lista, ovvero qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, assicurando comunque la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e nel rispetto della normativa vigente relativa all'equilibrio tra i generi.</p>	<p>maggioranza semplice dei voti.</p> <p>Qualora venga presentata una sola lista, ovvero qualora non sia stata presentata alcuna lista, ovvero qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, assicurando comunque la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e nel rispetto della normativa vigente relativa all'equilibrio tra i generi.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 21</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile, assicurando il rispetto della</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile, assicurando il rispetto della</p>

<p>normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare, prima della scadenza del mandato, la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso. Il Consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.</p>	<p>normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare, prima della scadenza del mandato, la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso. Il Consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 22</p> <p>Il Consiglio elegge tra i suoi membri, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il</p>	<p style="text-align: center;">Art. 22</p> <p>Il Consiglio elegge tra i suoi membri, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il</p>

<p>Presidente. Il Consiglio può nominare uno o due Vice Presidenti, nonché uno o più Amministratori Delegati. Nomina pure un Segretario, scegliendolo anche al di fuori dei propri membri.</p> <p>In caso di assenza o di impedimento del Presidente, egli e' sostituito dal Vice Presidente, o dal Vice Presidente più anziano di età, se i Vice Presidenti sono due; in mancanza di Vice Presidenti dal Consigliere più anziano di età.</p> <p>Il Consigliere più anziano di età qualora l'Assemblea non abbia provveduto alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, convoca la prima riunione di tale organo.</p>	<p>Presidente. Il Consiglio può nominare uno o due Vice Presidenti, nonché uno o più Amministratori Delegati. Nomina pure un Segretario, scegliendolo anche al di fuori dei propri membri.</p> <p>In caso di assenza o di impedimento del Presidente, egli e' sostituito dal Vice Presidente, o dal Vice Presidente più anziano di età, se i Vice Presidenti sono due; in mancanza di Vice Presidenti dal Consigliere più anziano di età.</p> <p>Il Consigliere più anziano di età qualora l'Assemblea non abbia provveduto alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, convoca la prima riunione di tale organo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 23</p> <p>Il Consiglio è convocato presso la sede legale o in altra località, purché in Italia, dal Presidente o</p>	<p style="text-align: center;">Art. 23</p> <p>Il Consiglio è convocato presso la sede legale o in altra località, purché in Italia, dal Presidente o</p>

<p>su richiesta scritta di almeno due Consiglieri.</p> <p>La convocazione è fatta con lettera raccomandata o telegramma o telex ovvero telefax contenente la indicazione degli argomenti che debbono essere trattati, da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima, al domicilio di ciascun Consigliere e di ciascun Sindaco.</p>	<p>su richiesta scritta di almeno due Consiglieri.</p> <p>La convocazione è fatta mediante avviso con lettera raccomandata o telegramma o telex ovvero telefax contenente la indicazione degli argomenti che debbono essere trattati, da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima al domicilio di ciascun Consigliere e di ciascun Sindaco.</p> <p>La convocazione può essere effettuata con mezzi di telecomunicazione che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento (quali ad esempio la posta elettronica) o con le modalità di convocazione deliberate dal Consiglio.</p> <p>In mancanza della convocazione prevista dallo Statuto, il Consiglio potrà deliberare con l'intervento di</p>
---	---

<p>tutti i Consiglieri ed i Sindaci in carica.</p> <p>Il Consiglio può radunarsi per videoconferenza o per audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti.</p>	<p>tutti i Consiglieri ed i Sindaci in carica.</p> <p>Il Consiglio può radunarsi per videoconferenza o per audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 24</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio e' necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 24</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio e' necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 25</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale firmato</p>	<p style="text-align: center;">Art. 25</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale firmato</p>

<p>dal Presidente della riunione e dal Segretario.</p>	<p>dal Presidente della riunione e dal Segretario.</p>
<p>Art. 26</p> <p>Ai membri del Consiglio spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso annuo stabilito dall'Assemblea, che resterà fisso fino a diversa deliberazione.</p> <p>Il Consiglio stabilisce il modo di riparto fra i propri membri del compenso stabilito dall'Assemblea, ove dalla stessa determinato in misura complessiva.</p> <p>La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche e' stabilita secondo la disciplina di cui all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.</p>	<p>Art. 26</p> <p>Ai membri del Consiglio spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso annuo stabilito dall'Assemblea, che resterà fisso fino a diversa deliberazione.</p> <p>Il Consiglio stabilisce il modo di riparto fra i propri membri del compenso stabilito dall'Assemblea, ove dalla stessa determinato in misura complessiva.</p> <p>La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche e' stabilita secondo la disciplina di cui all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.</p>
<p>Art. 27</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei più ampi poteri per la</p>	<p>Art. 27</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei più ampi poteri per la</p>

<p>gestione ordinaria e straordinaria della Società e più segnatamente ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.</p> <p>Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile; - l'istituzione e soppressione di sedi secondarie; - l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società; - la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; - l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; - il trasferimento della sede 	<p>gestione ordinaria e straordinaria della Società e più segnatamente ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.</p> <p>Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile; - l'istituzione e soppressione di sedi secondarie; - l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società; - la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; - l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; - il trasferimento della sede
---	---

<p>sociale in altro comune del territorio nazionale;</p> <p>- l'adozione delle deliberazioni concernenti operazioni con parti correlate della Società che, ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti, devono essere considerate di maggiore rilevanza.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, ovvero gli Amministratori ai quali siano stati conferiti specifici poteri, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle Società controllate ed in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, in sede di riunioni di Consiglio di Amministrazione da tenersi con periodicità almeno</p>	<p>sociale in altro comune del territorio nazionale;</p> <p>- l'adozione delle deliberazioni concernenti operazioni con parti correlate della Società che, ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti, devono essere considerate di maggiore rilevanza.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, ovvero gli Amministratori ai quali siano stati conferiti specifici poteri, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle Società controllate ed in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, in sede di riunioni di Consiglio di Amministrazione da tenersi con periodicità almeno</p>
--	--

<p>trimestrale ovvero, in caso d'urgenza, a mezzo di documentazione da inviare con lettera raccomandata a ciascun Sindaco effettivo.</p> <p>L'Amministratore Delegato e il Comitato Esecutivo, se costituito, riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate, nelle riunioni di Consiglio convocate per l'approvazione del bilancio di esercizio, della relazione semestrale e delle relazioni trimestrali.</p>	<p>trimestrale ovvero, in caso d'urgenza, a mezzo di documentazione da inviare con lettera raccomandata a ciascun Sindaco effettivo.</p> <p>L'Amministratore Delegato e il Comitato Esecutivo, se costituito, riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate, nelle riunioni di Consiglio convocate per l'approvazione del bilancio di esercizio, della relazione semestrale e delle relazioni trimestrali.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 28</p> <p>Il Consiglio può nominare un Comitato Esecutivo determinandone</p>	<p style="text-align: center;">Art. 28</p> <p>Il Consiglio può nominare un Comitato Esecutivo determinandone</p>

<p>il numero dei componenti e le norme di funzionamento.</p> <p>Il Consiglio, nei limiti dell'articolo 2381 codice civile, può delegare al Comitato Esecutivo parte dei propri poteri.</p> <p>Il Consiglio può altresì conferire poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con le limitazioni che - oltre a quelle di legge ed a quelle di cui al precedente articolo 27 - ritenga opportune, al Presidente, ai Vice Presidenti, anche se non sostituiscono il Presidente, agli Amministratori Delegati. Il Consiglio può nominare uno o più Direttori Generali determinandone funzioni e poteri.</p>	<p>il numero dei componenti e le norme di funzionamento.</p> <p>Il Consiglio, nei limiti dell'articolo 2381 codice civile, può delegare al Comitato Esecutivo parte dei propri poteri.</p> <p>Il Consiglio può altresì conferire poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con le limitazioni che - oltre a quelle di legge ed a quelle di cui al precedente articolo 27 - ritenga opportune, al Presidente, ai Vice Presidenti, anche se non sostituiscono il Presidente, agli Amministratori Delegati. Il Consiglio può nominare uno o più Direttori Generali determinandone funzioni e poteri.</p>
<p>Art. 29</p> <p>Il Comitato Esecutivo, il Presidente, i Vice Presidenti, gli Amministratori Delegati - nei limiti dei poteri ad essi conferiti dal</p>	<p>Art. 29</p> <p>Il Comitato Esecutivo, il Presidente, i Vice Presidenti, gli Amministratori Delegati - nei limiti dei poteri ad essi conferiti dal</p>

<p>Consiglio - hanno facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure speciali ad altri amministratori, a dirigenti, funzionari ed anche a terzi.</p> <p>Analogamente i Direttori Generali - sempre nei limiti dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio - hanno facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure speciali a dirigenti, funzionari ed anche a terzi.</p>	<p>Consiglio - hanno facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure speciali ad altri amministratori, a dirigenti, funzionari ed anche a terzi.</p> <p>Analogamente i Direttori Generali - sempre nei limiti dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio - hanno facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure speciali a dirigenti, funzionari ed anche a terzi.</p>
<p>Firma-Rappresentanza sociale</p> <p>Art. 30</p> <p>La rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, ai Vice Presidenti, disgiuntamente.</p> <p>Il solo fatto della firma di uno dei Vice Presidenti vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del</p>	<p>Firma-Rappresentanza sociale</p> <p>Art. 30</p> <p>La rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, ai Vice Presidenti, disgiuntamente.</p> <p>Il solo fatto della firma di uno dei Vice Presidenti vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del</p>

<p>Presidente.</p> <p>La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio possono essere conferite dal Consiglio agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali, sia congiuntamente, sia disgiuntamente.</p> <p>Il Presidente, i Vice Presidenti, gli Amministratori Delegati e i Direttori Generali, nei limiti dei rispettivi poteri, hanno la facoltà di conferire a dirigenti e a terzi procuratori, la rappresentanza in giudizio da esercitare in forma singola.</p> <p>Per determinati atti o categorie di atti essi hanno altresì la facoltà' di conferire l'uso della firma sociale da esercitare anche in forma disgiunta.</p>	<p>Presidente.</p> <p>La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio possono essere conferite dal Consiglio agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali, sia congiuntamente, sia disgiuntamente.</p> <p>Il Presidente, i Vice Presidenti, gli Amministratori Delegati e i Direttori Generali, nei limiti dei rispettivi poteri, hanno la facoltà di conferire a dirigenti e a terzi procuratori, la rappresentanza in giudizio da esercitare in forma singola.</p> <p>Per determinati atti o categorie di atti essi hanno altresì la facoltà' di conferire l'uso della firma sociale da esercitare anche in forma disgiunta.</p>
<p>Collegio Sindacale</p> <p>Art. 31</p> <p>L'Assemblea elegge il Collegio</p>	<p>Collegio Sindacale</p> <p>Art. 31</p> <p>L'Assemblea elegge il Collegio</p>

<p>Sindacale e ne determina il compenso.</p> <p>Il Collegio Sindacale e' costituito da cinque Sindaci effettivi e due supplenti.</p> <p>Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo. I poteri di convocazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del Collegio ad eccezione del potere di convocare l'Assemblea che può essere esercitato da almeno due membri.</p>	<p>Sindacale e ne determina il compenso.</p> <p>Il Collegio Sindacale e' costituito da cinque Sindaci effettivi e due supplenti.</p> <p>Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo. I poteri di convocazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del Collegio ad eccezione del potere di convocare l'Assemblea che può essere esercitato da almeno due membri.</p>
--	--

Nomina del Collegio Sindacale	Nomina del Collegio Sindacale
Art. 32	Art. 32
<p>Di norma i membri del Collegio Sindacale sono nominati mediante la procedura del voto di lista e nel rispetto della normativa vigente relativa all'equilibrio tra i generi. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra i generi non risultì un numero intero di componenti del Collegio Sindacale appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.</p> <p>Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura uguale o superiore a quella massima stabilità dalla normativa applicabile o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla</p>	<p>Di norma i membri del Collegio Sindacale sono nominati mediante la procedura del voto di lista e nel rispetto della normativa vigente relativa all'equilibrio tra i generi. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra i generi non risultì un numero intero di componenti del Collegio Sindacale appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.</p> <p>Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura uguale o superiore a quella massima stabilità dalla normativa applicabile o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla</p>

<p>normativa applicabile.</p> <p>Almeno due dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; i Sindaci che non sono in possesso di tale requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:</p> <p>a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero</p> <p>b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche e finanziarie, ovvero</p> <p>c) funzioni dirigenziali presso enti</p>	<p>normativa applicabile.</p> <p>Almeno due dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; i Sindaci che non sono in possesso di tale requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:</p> <p>a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero</p> <p>b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche e finanziarie, ovvero</p> <p>c) funzioni dirigenziali presso enti</p>
--	--

<p>pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.</p>	<p>Nelle liste sono indicati i nominativi di uno o più candidati, comunque in numero non superiore ai sindaci da eleggere, contrassegnati da un numero progressivo.</p>	<p>La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente ed entrambe recano i nominativi di uno o più candidati.</p>	<p>Le liste che, considerando entrambe le sezioni, contengano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - almeno un quinto dei candidati appartenenti al genere rappresentato per il primo mandato in applicazione della legge n. 120 del 12 luglio 2011;
			<p>pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.</p> <p>Nelle liste sono indicati i nominativi di uno o più candidati, comunque in numero non superiore ai sindaci da eleggere, contrassegnati da un numero progressivo.</p> <p>La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente ed entrambe recano i nominativi di uno o più candidati.</p> <p>Le liste che, considerando entrambe le sezioni, contengano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono indicare almeno due quinti dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato per il numero di mandati previsti dalla disciplina vigente.</p> <p>— almeno un quinto dei candidati</p>

<p>- almeno un terzo dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato per i due mandati successivi.</p>	<p>appartenenti al genere meno rappresentato per il primo mandato in applicazione della legge n. 120 del 12 luglio 2011;</p> <p>— almeno un terzo dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato per i due mandati successivi.</p>
<p>Ove il numero dei candidati alla carica di Sindaco supplente sia pari o superiore a due, questi devono appartenere a generi diversi.</p>	<p>Ove il numero dei candidati alla carica di Sindaco supplente sia pari o superiore a due, questi devono appartenere a generi diversi.</p>
<p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino, alla data in cui le liste sono depositate presso la Società, almeno la quota di partecipazione al capitale sociale prevista dal precedente art. 20 per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di amministratore.</p>	<p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino, alla data in cui le liste sono depositate presso la Società, almeno la quota di partecipazione al capitale sociale prevista dal precedente art. 20 per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di amministratore.</p>
<p>Nell'avviso di convocazione</p>	<p>Nell'avviso di convocazione</p>

<p>dell'assembla è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste nonché le eventuali ulteriori modalità di formazione delle liste, al fine di assicurare il rispetto del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi ai sensi della normativa vigente.</p>	<p>dell'assembla è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste nonché le eventuali ulteriori modalità di formazione delle liste, al fine di assicurare il rispetto del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi ai sensi della normativa vigente.</p>
<p>Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede legale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione.</p>	<p>Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede legale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione.</p>
<p>Le liste verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla normativa applicabile almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione.</p>	<p>Le liste verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla normativa applicabile almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione.</p>
<p>Nel caso in cui alla data di scadenza del suddetto termine di</p>	<p>Nel caso in cui alla data di scadenza del suddetto termine di</p>

<p>venticinque giorni sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro - nel significato definito dalla Consob ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D.Lgs 58/1998 - i soggetti legittimati possono presentare liste, mediante deposito presso la sede legale, fino al termine ultimo previsto dalle norme legislative e regolamentari vigenti.</p>	<p>venticinque giorni sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro - nel significato definito dalla Consob ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D.Lgs 58/1998 - i soggetti legittimati possono presentare liste, mediante deposito presso la sede legale, fino al termine ultimo previsto dalle norme legislative e regolamentari vigenti.</p>
<p>In tal caso la quota minima di partecipazione al capitale prevista dal presente articolo per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.</p>	<p>In tal caso la quota minima di partecipazione al capitale prevista dal presente articolo per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.</p>
<p>Ogni Socio ovvero i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non potranno presentare né votare più di una lista anche se per interposta</p>	<p>Ogni Socio ovvero i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non potranno presentare né votare più di una lista anche se per interposta</p>

<p>persona o per il tramite di società fiduciarie e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p>	<p>Ciascuna lista dovrà essere corredata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le informazioni relative ai soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, unitamente alla certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; - un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; - le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti 	<p>persona o per il tramite di società fiduciarie e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p>	<p>Ciascuna lista dovrà essere corredata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le informazioni relative ai soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, unitamente alla certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; - un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; - le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti
--	--	--	--

<p>prescritti dalla normativa applicabile, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari esistenti, e indicano gli incarichi di amministrazione e controllo che ricoprono presso altre società di capitali;</p> <p>- una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento - nel significato definito dalla Consob ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D.Lgs 58/1998 - con i detti soci.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuzioni di cui sopra è considerata non presentata.</p> <p>Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p> <p>All'elezione dei membri del Collegio</p>	<p>prescritti dalla normativa applicabile, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari esistenti, e indicano gli incarichi di amministrazione e controllo che ricoprono presso altre società di capitali;</p> <p>- una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento - nel significato definito dalla Consob ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D.Lgs 58/1998 - con i detti soci.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuzioni di cui sopra è considerata non presentata.</p> <p>Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p> <p>All'elezione dei membri del Collegio</p>
---	---

Sindacale si procederà come segue: a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soggetti ai quali spetta il diritto di voto saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa e nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, tre Sindaci effettivi ed uno supplente. b) I restanti due Sindaci effettivi saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria	Sindacale si procederà come segue: a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soggetti ai quali spetta il diritto di voto saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa e nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, tre Sindaci effettivi ed uno supplente. b) I restanti due Sindaci effettivi saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria
---	---

<p>decrescente: risulteranno eletti i due che avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando il rispetto del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi.</p> <p>c) Qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema di quozienti indicato nella lettera b). Si procede quindi alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziante più basso in tale graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che risultano altri</p>	<p>decrescente: risulteranno eletti i due che avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando il rispetto del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi.</p> <p>c) Qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema di quozienti indicato nella lettera b). Si procede quindi alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziante più basso in tale graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che risultano altri</p>
---	---

<p>candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge.</p> <p>Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso la graduatoria.</p> <p>In caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la</p>	<p>candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge.</p> <p>Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso la graduatoria.</p> <p>In caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la</p>
---	---

<p>maggioranza semplice dei voti, fermo restando il rispetto del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi ai sensi della normativa vigente.</p>	<p>maggioranza semplice dei voti, fermo restando il rispetto del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi ai sensi della normativa vigente.</p>
<p>La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona candidata al primo posto della lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti.</p>	<p>La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona candidata al primo posto della lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti.</p>
<p>Il restante Sindaco supplente sarà tratto dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate che non siano collegate ai soci di riferimento ai sensi di legge.</p>	<p>Il restante Sindaco supplente sarà tratto dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate che non siano collegate ai soci di riferimento ai sensi di legge.</p>
<p>d) Per la nomina dei Sindaci, per qualsiasi ragione non nominati con il procedimento del voto di lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge nel rispetto della normativa relativa all'equilibrio tra i generi.</p>	<p>d) Per la nomina dei Sindaci, per qualsiasi ragione non nominati con il procedimento del voto di lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge nel rispetto della normativa relativa all'equilibrio tra i generi.</p>
<p>e) In caso di sostituzione di un</p>	<p>e) In caso di sostituzione di un</p>

<p>Sindaco eletto dalla maggioranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla maggioranza; in caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla minoranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla minoranza ovvero, in mancanza, dal candidato collocato successivamente appartenente alla medesima lista o, in mancanza di quest'ultimo, dal primo candidato della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti. La sostituzione dovrà avvenire, in ogni caso, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p>	<p>Sindaco eletto dalla maggioranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla maggioranza; in caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla minoranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla minoranza ovvero, in mancanza, dal candidato collocato successivamente appartenente alla medesima lista o, in mancanza di quest'ultimo, dal primo candidato della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti. La sostituzione dovrà avvenire, in ogni caso, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p>
<p>Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Art. 33 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del</p>	<p>Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Art. 33 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del</p>

<p>Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in possesso dei requisiti di professionalità, scegliendolo tra soggetti in possesso di un'esperienza almeno triennale maturata in posizione di adeguata responsabilità presso l'area amministrativa e finanziaria, o amministrativa e di controllo di Società di capitali quotate, ed in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente, determinando la remunerazione e la durata dell'incarico, rinnovabile, e conferendo al medesimo adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni attribuitegli ai sensi di legge.</p>	<p>Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in possesso dei requisiti di professionalità, scegliendolo tra soggetti in possesso di un'esperienza almeno triennale maturata in posizione di adeguata responsabilità presso l'area amministrativa e finanziaria, o amministrativa e di controllo di Società di capitali quotate, ed in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente, determinando la remunerazione e la durata dell'incarico, rinnovabile, e conferendo al medesimo adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni attribuitegli ai sensi di legge.</p>
<p>Operazioni Con Parti Correlate</p> <p>Art. 34</p>	<p>Operazioni Con Parti Correlate</p> <p>Art. 34</p>

<p>Il Consiglio di Amministrazione può dare esecuzione ad un'operazione con parti correlate della società di competenza consiliare, che ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti deve essere considerata di maggiore rilevanza, approvata dal Consiglio medesimo, nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti competenti, purché il compimento di tale operazione sia autorizzato dall'Assemblea ordinaria e purché a tale assemblea:</p> <p>(i) partecipino tanti soci che, ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti, possano essere considerati non correlati alla società e che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto; e</p> <p>(ii) la maggioranza degli anzidetti soci votanti non abbia espresso voto contrario all'operazione in</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione può dare esecuzione ad un'operazione con parti correlate della società di competenza consiliare, che ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti deve essere considerata di maggiore rilevanza, approvata dal Consiglio medesimo, nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti competenti, purché il compimento di tale operazione sia autorizzato dall'Assemblea ordinaria e purché a tale assemblea:</p> <p>(i) partecipino tanti soci che, ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti, possano essere considerati non correlati alla società e che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto; e</p> <p>(ii) la maggioranza degli anzidetti soci votanti non abbia espresso voto contrario all'operazione in</p>
--	--

<p>questione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può altresì dare esecuzione ad un'operazione con parti correlate della società di competenza assembleare, che ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti deve essere considerata di maggiore rilevanza, nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti competenti, nel caso in cui la relativa proposta sia stata sottoposta dal Consiglio medesimo all'Assemblea ordinaria, purché a tale Assemblea:</p> <p>(i) partecipino tanti soci che, ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti, possano essere considerati non correlati alla società e che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto; e</p> <p>(ii) la maggioranza degli anzidetti</p>	<p>questione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può altresì dare esecuzione ad un'operazione con parti correlate della società di competenza assembleare, che ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti deve essere considerata di maggiore rilevanza, nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti competenti, nel caso in cui la relativa proposta sia stata sottoposta dal Consiglio medesimo all'Assemblea ordinaria, purché a tale Assemblea:</p> <p>(i) partecipino tanti soci che, ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti, possano essere considerati non correlati alla società e che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto; e</p> <p>(ii) la maggioranza degli anzidetti</p>
---	---

<p>soci votanti non abbia espresso voto contrario all'operazione in questione.</p> <p>Fermo quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari in materia di obblighi informativi verso il pubblico e le autorità competenti, le procedure adottate dalla società in conformità a dette norme non si applicano alle operazioni con parti correlate di qualsiasi valore, che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate e che siano approvate in condizioni di urgenza, purché:</p> <p>(a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze dell'Amministratore Delegato o (se costituito) del Comitato Esecutivo della Società, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento</p>	<p>soci votanti non abbia espresso voto contrario all'operazione in questione.</p> <p>Fermo quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari in materia di obblighi informativi verso il pubblico e le autorità competenti, le procedure adottate dalla società in conformità a dette norme non si applicano alle operazioni con parti correlate di qualsiasi valore, che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate e che siano approvate in condizioni di urgenza, purché:</p> <p>(a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze dell'Amministratore Delegato o (se costituito) del Comitato Esecutivo della Società, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento</p>
---	---

dell'operazione;	dell'operazione;
(b) ferma restando la sua efficacia, l'operazione sia successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile;	(b) ferma restando la sua efficacia, l'operazione sia successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile;
(c) il Consiglio di Amministrazione della società predisponga per tale Assemblea ordinaria una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni di urgenza;	(c) il Consiglio di Amministrazione della società predisponga per tale Assemblea ordinaria una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni di urgenza;
(d) il Collegio Sindacale della società riferisca a tale Assemblea ordinaria le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;	(d) il Collegio Sindacale della società riferisca a tale Assemblea ordinaria le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
(e) la relazione e le valutazioni di cui ai precedenti paragrafi (c) e (d) siano messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le altre modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, almeno ventuno giorni prima	(e) la relazione e le valutazioni di cui ai precedenti paragrafi (c) e (d) siano messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le altre modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, almeno ventuno giorni prima

<p>di quello fissato per l'Assemblea ordinaria interessata;</p> <p>(f) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea ordinaria interessata, siano messe a disposizione del pubblico - con le modalità indicate nelle norme legislative e regolamentari vigenti - le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci che ai sensi di dette norme sono qualificabili non correlati alla società.</p>	<p>di quello fissato per l'Assemblea ordinaria interessata;</p> <p>(f) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea ordinaria interessata, siano messe a disposizione del pubblico - con le modalità indicate nelle norme legislative e regolamentari vigenti - le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci che ai sensi di dette norme sono qualificabili non correlati alla società.</p>
<p style="text-align: center;">Bilancio e Riparto Utili</p> <p style="text-align: center;">Art. 35</p> <p>L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve compilare, nei modi e nei termini di legge, il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea.</p>	<p style="text-align: center;">Bilancio e Riparto Utili</p> <p style="text-align: center;">Art. 35</p> <p>L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve compilare, nei modi e nei termini di legge, il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea.</p>

Art. 36	Art. 36
Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. L'utile residuo sarà destinato secondo le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria.	Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. L'utile residuo sarà destinato secondo le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria.
Art. 37	Art. 37
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità di cui all'art. 2433-bis del Codice Civile.	Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità di cui all'art. 2433-bis del Codice Civile.
Scioglimento-Liquidazione della Società Art. 38	Scioglimento-Liquidazione della Società Art. 38
In caso di scioglimento della	In caso di scioglimento della

<p>Società, l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi.</p>	<p>Società, l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 39</p> <p>Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto si applica la normativa vigente.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 39</p> <p>Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto si applica la normativa vigente.</p>

Allegato B.
Statuto di Autostrade Concessioni e Costruzioni S.p.A. post Operazione.

STATUTO

Denominazione – Oggetto – Sede Legale – Durata

Art. 1

E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione: "Autostrade Concessioni e Costruzioni S.p.A.".

Art. 2

La Società ha per oggetto sociale lo svolgimento delle attività di seguito descritte:

- a)** l'assunzione di partecipazioni e interessenze in altre Società ed Enti;
- b)** il finanziamento, anche mediante il rilascio di fideiussioni, avalli e garanzie anche reali ed il coordinamento tecnico, industriale e finanziario delle Società od Enti ai quali partecipa;
- c)** qualsiasi operazione di investimento mobiliare, immobiliare, finanziario, industriale in Italia ed all'estero.

Nello svolgimento della propria attività, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa l'assunzione di mutui e finanziamenti in genere ed il rilascio di fideiussioni, avalli e garanzie anche reali.

Resta esclusa dall'oggetto sociale ogni attività od operazione nei confronti del pubblico e ogni attività di carattere fiduciario.

Restano altresì escluse dall'oggetto sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito e le altre attività riservate previste dall'art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, i servizi di investimento e la gestione collettiva del risparmio previsti dal D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dai relativi regolamenti di attuazione.

Art. 3

La Società ha sede legale in Roma.

Possono essere istituite e sopprese sedi secondarie, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero.

Art. 4

Il domicilio dei soci agli effetti sociali è quello risultante dal libro soci.

Art. 5

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea straordinaria, escluso il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

Capitale sociale - Azioni

Art. 6

Il capitale sociale è di Euro 400.387.139 (quattrocentomilioni trecentottantasettemila centotrentanove) diviso in n. 1.322.302.843 azioni prive del valore nominale.

I conferimenti possono essere costituiti da denaro o da beni in natura o da crediti, osservate le disposizioni di legge.

Art. 7

In caso di aumento a pagamento del capitale sociale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2441 codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione determina, in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il tasso di interesse sui versamenti ritardati, fermo restando il disposto dell'articolo 2344 codice civile.

Art. 8

Il regime di emissione e di circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente.

Le azioni sono nominative e sono liberamente trasferibili.

È comunque escluso il rilascio di titoli azionari essendo la Società sottoposta al regime di dematerializzazione obbligatoria degli strumenti finanziari emessi.

Art. 9

Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune da essi nominato.

La titolarità dell'azione comporta adesione allo Statuto della Società.

La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione.

Art. 10

La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni ovvero cum warrant, in base alle competenze stabilite dalle disposizioni di legge applicabili.

Assemblee

Art. 11

L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soggetti ai quali spetta il diritto di voto e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano anche gli assenti e i dissidenti.

Le Assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, saranno tenute nel Comune ove ha sede la Società, salvo che il Consiglio di Amministrazione abbia indicato altro luogo nell'avviso di convocazione, purché nell'Unione Europea .

Art.12

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante avviso, contenente le informazioni richieste dalle norme legislative e regolamentari e pubblicato, nei termini previsti da dette norme, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

L'assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, si svolge di regola in unica convocazione. Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espresa indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'assemblea ordinaria sia quella straordinaria si tengano a seguito di più convocazioni. Per la validità della costituzione e delle delibere dell'Assemblea ordinaria e straordinaria valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 13

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto spetta ai soggetti titolari dei diritti di voto che abbiano fatto pervenire alla Società un'idonea comunicazione effettuata dall'intermediario, nei termini e con le modalità previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 14

Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto che abbia diritto di partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge dal rappresentante (o i suoi sostituti) designato dalla società per ciascuna Assemblea ovvero da un rappresentante (o i suoi sostituti) designati da detto soggetto. La delega deve essere conferita per iscritto, anche in via elettronica, nei termini e con le modalità previsti dalle norme legislative e regolamentari.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società o posta elettronica certificata secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ovvero utilizzando una eventuale diversa modalità di notifica elettronica indicata in detto avviso, nei termini e con le modalità previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e decidere sulla legittimazione all'intervento in Assemblea.

Lo svolgimento delle Assemblee è disciplinato in ogni caso dal Regolamento delle Assemblee riportato in appendice al presente statuto.

Art. 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo articolo 22; in mancanza l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un Segretario e può nominare due scrutatori fra i soggetti ai quali spetta il diritto di voto e i Sindaci presenti.

Non si fa luogo alla nomina del Segretario quando il verbale dell'Assemblea è redatto dal Notaio.

Art. 16

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il termine massimo previsto dalle norme legislative e regolamentari vigenti, ferma la facoltà di prorogare tale termine nei limiti previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti .

Art. 17

Per la validità delle delibere delle Assemblee ordinarie e straordinarie valgono le relative norme stabilite dalla legge.

Art. 18

Nel verbale d'Assemblea sono riassunte, su richiesta dei soggetti ai quali spetta il diritto di voto, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale è l'unico documento facente prova delle delibere sociali e delle dichiarazioni dei soggetti ai quali spetta il diritto di voto.

Consiglio di Amministrazione

Art. 19

La Società, ai sensi del par. 2, Sezione VI-bis, Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di sette e da non più di quindici membri eletti dall'Assemblea che, prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne determina il numero.

Almeno 1 dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 7 membri, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

La nomina degli Amministratori assicura l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa vigente in materia. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra i generi non risulti un numero intero di componenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 20

L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci e dal Consiglio di Amministrazione uscente, nelle quali i candidati dovranno essere indicati mediante numero progressivo. Le liste dei candidati alla carica di amministratore dovranno essere depositate presso la sede legale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

Le liste verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla normativa applicabile, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del precedente articolo.

Almeno 2 candidati per ciascuna lista dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e uno di essi dovrà essere iscritto al primo posto della lista stessa.

Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono indicare almeno due quinti dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato, per il numero di mandati previsto dalla disciplina pro tempore vigente.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino, alla data in cui le liste sono depositate presso la Società, almeno l'1% del capitale sociale ovvero la minore quota di partecipazione al capitale sociale determinata in conformità a quanto stabilito dalla normativa di legge e regolamentare applicabile.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste nonché le eventuali ulteriori modalità di formazione delle liste, al fine di assicurare il rispetto del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi ai sensi della normativa vigente.

Ciascun Socio proponente dovrà presentare e/o recapitare presso la sede legale, entro il termine di ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione, certificazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente, comprovante la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste.

Ciascuna lista dovrà essere corredata da:

- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili;
- l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

La lista per la quale non sono osservate le statuzioni di cui sopra è considerata non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- a) ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse;
- b) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soggetti ai quali spetta il diritto di voto saranno tratti – nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa e nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi – i quattro quinti degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
- c) i restanti Consiglieri saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando il rispetto del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi;
- d) qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema dei quozienti indicato nella lettera c). Si procede quindi alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbero non eletti e appartenente alla medesima lista. Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge.

Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa

vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso la graduatoria.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori, fermo restando il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi. In caso di parità di voti di lista, e, quindi, a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora venga presentata una sola lista, ovvero qualora non sia stata presentata alcuna lista, ovvero qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, assicurando comunque la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e nel rispetto della normativa vigente relativa all'equilibrio tra i generi.

Art. 21

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare, prima della scadenza del mandato, la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso. Il Consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.

Art. 22

Il Consiglio elegge tra i suoi membri, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Presidente. Il Consiglio può nominare uno o due Vice Presidenti, nonché uno o più Amministratori Delegati. Nomina pure un Segretario, scegliendolo anche al di fuori dei propri membri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente, o dal Vice Presidente più anziano di età, se i Vice Presidenti sono due; in mancanza di Vice Presidenti dal Consigliere più anziano di età.

Il Consigliere più anziano di età qualora l'Assemblea non abbia provveduto alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, convoca la prima riunione di tale organo.

Art. 23

Il Consiglio è convocato presso la sede legale o in altra località, purché nell'Unione Europea, dal Presidente o su richiesta scritta di almeno due Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso contenente la indicazione degli argomenti che debbono essere trattati, da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima. La convocazione può essere effettuata mezzi di telecomunicazione (quali ad esempio la posta elettronica) o con le modalità di convocazione deliberate dal Consiglio .

In mancanza della convocazione prevista dallo Statuto, il Consiglio potrà deliberare con l'intervento di tutti i Consiglieri ed i Sindaci in carica.

Il Consiglio può radunarsi per videoconferenza o per audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti.

Art. 24

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Art. 25

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Art. 26

Ai membri del Consiglio spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso annuo stabilito dall'Assemblea, che resterà fisso fino a diversa deliberazione.

Il Consiglio stabilisce il modo di riparto fra i propri membri del compenso complessivo stabilito dall'Assemblea, ove dalla stessa determinato in misura complessiva.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita secondo la disciplina di cui all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.

Art. 27

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e più segnatamente ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea. Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile;
- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- l'adozione delle deliberazioni concernenti operazioni con parti correlate della Società che, ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti, devono essere considerate di maggiore rilevanza.

Il Consiglio di Amministrazione, ovvero gli Amministratori ai quali siano stati conferiti specifici poteri, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle Società controllate ed in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, in sede di riunioni di Consiglio di Amministrazione da tenersi con periodicità almeno trimestrale ovvero, in caso d'urgenza, a mezzo di documentazione da inviare con lettera raccomandata a ciascun Sindaco effettivo.

L'Amministratore Delegato e il Comitato Esecutivo, se costituito, riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate, nelle riunioni di Consiglio convocate per l'approvazione del bilancio di esercizio, della relazione semestrale e delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove pubblicate su base volontaria

Art. 28

Il Consiglio può nominare un Comitato Esecutivo determinandone il numero dei componenti e le norme di funzionamento.

Il Consiglio, nei limiti dell'articolo 2381 del codice civile, può delegare al Comitato Esecutivo parte dei propri poteri.

Il Consiglio può altresì conferire poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con le limitazioni che - oltre a quelle di legge ed a quelle di cui al precedente articolo 27 - ritenga opportune, al Presidente, ai Vice Presidenti, anche se non sostituiscono il Presidente, agli Amministratori Delegati. Il Consiglio può nominare uno o più Direttori Generali determinandone funzioni e poteri.

Art. 29

Il Comitato Esecutivo, il Presidente, i Vice Presidenti, gli Amministratori Delegati – nei limiti dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio – hanno facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure speciali ad altri amministratori, a dirigenti, funzionari ed anche a terzi.

Analogamente i Direttori Generali – sempre nei limiti dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio – hanno facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure speciali a dirigenti, funzionari ed anche a terzi.

Firma – Rappresentanza sociale

Art. 30

La rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, ai Vice Presidenti, disgiuntamente.

Il solo fatto della firma di uno dei Vice Presidenti vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio possono essere conferite dal Consiglio agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali, sia congiuntamente, sia disgiuntamente.

Il Presidente, i Vice Presidenti, gli Amministratori Delegati e i Direttori Generali, nei limiti dei rispettivi poteri, hanno la facoltà di conferire a dirigenti e a terzi procuratori la rappresentanza in giudizio da esercitare in forma singola.

Per determinati atti o categorie di atti essi hanno la facoltà di conferire l'uso della firma sociale da esercitare anche in forma disgiunta.

Collegio Sindacale

Art. 31

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso.

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo. I poteri di convocazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del Collegio ad eccezione del potere di convocare l'Assemblea che può essere esercitato da almeno due membri.

Nomina del Collegio Sindacale

Art. 32

Di norma i membri del Collegio Sindacale sono nominati mediante la procedura del voto di lista e nel rispetto della normativa vigente relativa all'equilibrio tra i generi. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra i generi non risulti un numero intero di componenti del Collegio Sindacale appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura uguale o superiore a quella massima stabilità dalla normativa applicabile o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.

Almeno due dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; i Sindaci che non sono in possesso di tale requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche e finanziarie, ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Nelle liste sono indicati i nominativi di uno o più candidati, comunque in numero non superiore ai sindaci da eleggere contrassegnati da un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente ed entrambe recano i nominativi di uno o più candidati. Le liste che, considerando entrambe le sezioni, contengano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono

indicare almeno due quinti dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato, per il numero di mandati previsto dalla disciplina vigente.

Ove il numero dei candidati alla carica di Sindaco supplente sia pari o superiore a due, questi devono appartenere a generi diversi.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino, alla data in cui le liste sono depositate presso la Società, almeno la quota di partecipazione al capitale sociale prevista dal precedente art. 20 per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di amministratore. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste nonché le eventuali ulteriori modalità di formazione delle liste, al fine di assicurare il rispetto del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi ai sensi della normativa vigente.

Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede legale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione.

Le liste verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla normativa applicabile almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

Nel caso in cui alla data di scadenza del suddetto termine di venticinque giorni sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro – nel significato definito dalla Consob ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D.Lgs. 58/1998 – i soggetti legittimati possono presentare liste, mediante deposito presso la sede legale, fino al termine ultimo previsto dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

In tal caso la quota minima di partecipazione al capitale prevista dal presente articolo per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

Ogni Socio ovvero i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non potranno presentare né votare più di una lista anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista dovrà essere corredata da:

- le informazioni relative ai soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, unitamente alla certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari esistenti, e indicano gli incarichi di amministrazione e controllo che ricoprono presso altre società di capitali;
- una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento – nel significato definito dalla Consob ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D.Lgs. 58/1998 – con i detti soci.

La lista per la quale non sono osservate le statuzioni di cui sopra è considerata non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come segue:

- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soggetti ai quali spetta il diritto di voto saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa e nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, tre Sindaci effettivi ed uno supplente.
- b) I restanti due Sindaci effettivi saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto.

I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti i due che avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando il rispetto del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi.

c) Qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema dei quozienti indicato nella lettera b). Si procede quindi alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbero non eletti e appartenente alla medesima lista. Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge.

Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso la graduatoria.

In caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti, fermo restando il rispetto del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi ai sensi della normativa vigente.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona candidata al primo posto della lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Il restante Sindaco supplente sarà tratto dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate che non siano collegate ai soci di riferimento ai sensi di legge.

d) Per la nomina dei Sindaci, per qualsiasi ragione non nominati con il procedimento del voto di lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge nel rispetto della normativa relativa all'equilibrio tra i generi.

e) In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla maggioranza, subentra il Sindaco supplente eletto dalla maggioranza; in caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla minoranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla minoranza ovvero, in mancanza, il candidato collocato successivamente appartenente alla medesima lista o, in mancanza di quest'ultimo, il primo candidato della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti. La sostituzione dovrà avvenire, in ogni caso, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Articolo 33

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in possesso dei requisiti di professionalità, scegliendolo tra soggetti in possesso di un'esperienza almeno triennale maturata in posizione di adeguata responsabilità presso l'area amministrativa e finanziaria, o amministrativa e di controllo di Società di capitali quotate, ed in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente, determinando la remunerazione e la durata dell'incarico, rinnovabile, e conferendo al medesimo adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni attribuitegli ai sensi di legge.

Operazioni con parti correlate

Art. 34

Il Consiglio di Amministrazione può dare esecuzione ad un'operazione con parti correlate della società di competenza consiliare, che ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti deve essere considerata di maggiore rilevanza, approvata dal Consiglio medesimo, nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti competenti, purché il compimento di tale operazione sia autorizzato dall'Assemblea ordinaria e purché a tale assemblea:

- (i) partecipino tanti soci che, ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti, possano essere considerati non correlati alla società e che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto; e
- (ii) la maggioranza degli anzidetti soci votanti non abbia espresso voto contrario all'operazione in questione.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì dare esecuzione ad un'operazione con parti correlate della società di competenza assembleare, che ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti deve essere considerata di maggiore rilevanza, nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti competenti, nel caso in cui la relativa proposta sia stata sottoposta dal Consiglio medesimo all'Assemblea ordinaria purché a tale Assemblea:

- (i) partecipino tanti soci che, ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti, possano essere considerati non correlati alla società e che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto; e
- (ii) la maggioranza degli anzidetti soci votanti non abbia espresso voto contrario all'operazione in questione.

Fermo quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari in materia di obblighi informativi verso il pubblico e le autorità competenti, le procedure adottate dalla società in conformità a dette norme non si applicano alle operazioni con parti correlate di qualsiasi valore che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate e che siano approvate in condizioni di urgenza, purché:

- (a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze dell'Amministratore Delegato o (se costituito) del Comitato Esecutivo della Società, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;
- (b) ferma restando la sua efficacia, l'operazione sia successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile;
- (c) il Consiglio di Amministrazione della società predisponga per tale Assemblea ordinaria una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni di urgenza;
- (d) il Collegio Sindacale della società riferisca a tale Assemblea ordinaria le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (e) la relazione e le valutazioni di cui ai precedenti paragrafi (c) e (d) siano messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le altre modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria interessata;
- (f) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea ordinaria interessata, siano messe a disposizione del pubblico – con le modalità indicate nelle norme legislative e regolamentari vigenti – le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci che ai sensi di dette norme sono qualificabili non correlati alla società.

Bilancio e Riparto Utili

Art. 35

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve compilare, nei modi e nei termini di legge, il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea.

Art. 36

Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. L'utile residuo sarà destinato secondo le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria.

Art. 37

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità di cui all'art. 2433-bis del codice civile.

Scioglimento – Liquidazione della Società

Art. 38

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi.

Art. 39

Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto si applica la normativa vigente.